

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA

Presidente: EMILIO CRISTIANI

Consiglio direttivo:

MARIO ASCHERI, ROSALIA MANNO, GIULIANO PINTO, NATALE RAUTY

ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Direttore: GIULIANO PINTO

Comitato di Redazione:

MARIO ASCHERI, SERGIO BERTELLI, RICCARDO FUBINI, ROSALIA MANNO,
GIUSEPPE PANSINI, GABRIELLA PICCINNI

Segreteria di Redazione:

RITA MAZZEI, FRANEK SZNURA, ANDREA ZORZI

Direzione e Redazione: Deputazione di Storia Patria per la Toscana

Via dei Ginori n. 7, 50123 Firenze, tel. 055213251

http://www.storia.unifi.it/_pim/asi-dspt

INDICE

Anno CLVII (1999)

N. 580 - Disp. II (aprile-giugno)

Memorie

- ALESSANDRO BOGLIONE, *Contributo alle biografie di Giovanni e Girolamo da Verrazzano* Pag. 231
- RITA MAZZEI, *Lucca e Firenze. I lucchesi cavalieri di Santo Stefano in età medicea* » 269
- ALESSANDRO DANI, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea* » 285

Documenti

- FRANCESCO SENSOLI, *Le disavventure di Piero di Luigi Guicciardini* » 327

Discussioni

- LUCIANO PEZZOLO, *Note sul mercato finanziario a Venezia fra Tre e Cinquecento* » 341

segue nella 3ª pagina di copertina

Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea

1. PREMessa. – Sorto in tempi remotissimi, il fenomeno del collettivismo rurale ha attraversato per intero la storia europea, pur presentando nelle varie epoche caratteristiche diverse, per trovare infine parziale riconoscimento negli ordinamenti attuali, compreso quello italiano.¹ È dunque inevitabile che, tra i molti aspetti problematici che la materia offre allo storico (ed allo storico del diritto in particolare), vi sia quello della *continuità giuridica* attraverso i mutamenti (socio-economici, culturali, politico-istituzionali) propri delle varie epoche, ossia quello di vedere come e perché questo tipo di diritti sia sopravvissuto in contesti nuovi e diversi. È evidente anche come questa problematica possa solo entro limiti ridotti essere affrontata in termini generali, senza

¹ La proprietà fondiaria prevalente negli ordinamenti europei contemporanei, com'è noto, è una proprietà in linea di principio costruita sui poteri dell'*individuo* e sulle esigenze della loro tutela e trasmissibilità, anche se non mancano certo rilevanti contemperamenti (pensiamo alle norme poste a tutela dell'ambiente, del paesaggio, della pubblica utilità, dei beni archeologici, degli stessi usi civici, etc.). Questa caratterizzazione «individualistica», già propria del diritto romano maturo, può considerarsi il risultato di una secolare evoluzione, che tuttavia ha conosciuto un momento di «accelerazione» nelle politiche legislative di stampo liberista tra Settecento e Ottocento e nella elaborazione dottrinale della pandettistica tedesca. Per tutto il Medioevo e per il periodo di *Ancien régime* (fino al secondo Settecento) si può osservare un quadro dei diritti reali più complesso, con una coesistenza (talora problematica) di diverse concezioni giuridiche. Il diritto romano recuperato e studiato nelle università dovette piegarsi, adattarsi, a situazioni sviluppatesi, dal primo Medioevo, per via consuetudinaria dalla concreta realtà sociale e per questo fortemente radicate nella coscienza popolare. Così la proprietà (sia quella privata che quella pubblica) finì spesso per scomporsi, suddividersi, essere condizionata in vari modi. Uno dei principali fu senz'altro determinato dalla presenza dei diritti collettivi.

fare riferimento ad una precisa realtà storica, considerando la diversità, talora notevolissima, dei fattori in gioco.²

I diritti collettivi, come ci sono testimoniati già dalla documentazione pre-comunale, potevano riguardare il pascolo, la raccolta della legna, la semina, la raccolta di prodotti spontanei del bosco (come funghi, frutti selvatici, erbe e piante spontanee etc.), l'approvvigionamento di acqua, la caccia e la pesca e così via. Tutto quanto è prodotto spontaneamente dalla natura poteva, in teoria, costituire oggetto di un uso civico. Il *dominus fundi* doveva consentire, entro certi limiti stabiliti in via consuetudinaria, fissati in concessioni dell'autorità pubblica³ e poi codificati negli statuti comunali, la fruizione da parte della collettività di particolari *utilitates* e non avrebbe potuto cambiare lo stato del luogo in modo da impedirgli o pregiudicarla.⁴

L'evoluzione istituzionale e sociale in senso comunale (dal XII secolo) non fece scomparire, ma soltanto ridusse gli assetti collettivisti, secondo alcuni proseguendo peraltro una tendenza già presente nel periodo precedente. Nel basso Medioevo comunale, ricordiamo, si era ormai in un'età fortemente urbanizzata, che progressivamente recuperava (grazie soprattutto alle università) la tradizione giuridica romanistica ed il suo modello di proprietà (pur con temperamenti di rilievo) e che vedeva l'estendersi dell'egemonia politica ed economica delle città sulle campagne circostanti.

In Toscana il fenomeno del collettivismo rurale si ridusse fino talvolta a scomparire, tra Duecento e Trecento, nei *contadi* delle città maggiori, dove spesso i cittadini acquistavano poderi e terre da far lavorare ai propri conduttori o mezzadri (tale fenomeno è

² Per esempio, per rimanere alla Toscana, molto diversa rispetto ad altre aree italiane ed europee si presenta qui la questione della «romanizzazione» in Età antica, poiché, com'è noto, la conquista romana non andò a incidere su un territorio di villaggi primitivi o quasi, ma su un mondo urbanizzato da secoli ed in cui quasi certamente già la proprietà terriera privata si era diffusa a scapito di preesistenti assetti rurali collettivisti proto-storici. Ma anche il Medioevo e l'Età moderna non mancano certo di proporci, pur nel quadro di certi tratti comuni, peculiarità e distinzioni di rilievo tra le varie aree italiane.

³ Spesso si trattava comunque di concessioni improprie, perché non facevano che riconoscere diritti preesistenti.

⁴ Per esempio, il possessore di un fondo soggetto a diritto collettivo di pascolo, non avrebbe potuto impedire con muretti o siepi l'ingresso del bestiame altrui; il possessore di un bosco soggetto all'uso civico di legnatico non avrebbe potuto accaparrarsi tutta la legna, e così via.

particolarmente evidente nei dintorni di Firenze e di Siena).⁵ Il discorso è però diverso per le zone montane e per quelle che rimasero più distanti dall'orbita cittadina, in cui sembra infatti che una proprietà fondiaria piena, nel senso attuale, costituisse più l'eccezione che la regola, e che essa si limitasse alle terre interessate da colture pregiate, debitamente recinte e *bandite* (cioè vietate agli altri) dalla pubblica autorità. Gli assetti collettivi si mantennero fino alle soglie dell'Età contemporanea (o conobbero una nuova fioritura con lo spopolamento del territorio) nella fascia appenninica, nelle Colline Metallifere, nell'Amiata, nelle isole dell'Arcipelago toscano e nella Maremma semi-deserta.

Nello Stato di Siena alla fine del Seicento risulta dalla *Visita* dell'Auditor Bartolomeo Gherardini⁶ (una fonte preziosissima per noi) che quasi nell'80% dei Comuni permaneva il pascolo collettivo, mentre solo nei dintorni di Siena e nei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Asciano, Buonconvento, Montalcino e Pienza si può ipotizzare una pressoché totale assenza di usi civici.

Un primo aspetto che occorre chiarire è dunque quello della continuità degli usi civici attraverso il periodo di maggiore vitalità nella produzione normativa comunale, cioè quello che va dal XIII alla fine del XVI secolo (dopodiché, anche in Toscana, si assiste ad una «cristallizzazione» degli statuti e ad una rarefazione delle nuove redazioni),⁷ considerando ovviamente, per i secoli dell'età moderna, anche l'incidenza della fonte normativa granducale.

⁵ Com'è noto, la mezzadria ebbe in Toscana una diffusione ed una incidenza plurisecolare, dal Duecento fino oltre la metà del Novecento, quando incontrò per la prima volta lo sfavore del legislatore con la legge n° 756 del 1964, che vietò, a pena di nullità, di stipulare nuovi contratti mezzadrili, e poi soprattutto con la legge n° 203 del 1982, che prevede la conversione dei contratti agrari associativi in affitto.

⁶ B. GHERARDINI, *Visita fatta nell'anno 1676 alle città, terre, castelli, comuni e comunelli dello Stato della città di Siena*, manoscritti conservati presso l'Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi A.S.S.) con le signature MS D 82-86.

⁷ Per una serie di informazioni e considerazioni su questa fonte, vedi E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle comunità toscane nell'età moderna*, in *Atti del 3° Convegno delle Società Storiche toscane*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», LXXXVII, nn. 2-3, maggio-dicembre 1981; M. ASCHERI, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in Biblioteca del Senato della Repubblica, *Catalogo della raccolta di statuti*, VII, Roma, 1990 e, per quanto concerne più specificamente il Senese, *Antica legislazione della Repubblica di Siena* (a cura dello stesso), Siena, 1993; ID., *Introduzione a Statuti della città di Chiusi* (a cura di Claudia Cencioni), Chiusi, 1996. Per il Pistoiese, vedi G. FRANCE-

2. LE NORMATIVE COMUNALI DEI SECOLI XIII-XVIII E QUELLE MEDIEVE. – Pur se non è qui possibile affrontare le complesse problematiche del rapporto tra consuetudine e diritto scritto⁸ e tra *ius proprium* e *ius commune*, possiamo affermare che la nostra materia trovava di solito la propria disciplina ad un livello eminentemente locale (anche di semplice villaggio) e assai poco, in ordine ad essa, avevano da dire il diritto romano da un lato, e la legislazione «centrale» (se così si può chiamare quella della città-stato prima e principesca poi) dall'altro. Non c'è dubbio che se limitassimo il nostro studio a tali fonti (cioè al *Corpus iuris civilis*, agli statuti di Firenze, Siena e delle altre città *superiorem non recognoscentes* e ai bandi principeschi poi), mancheremmo totalmente di cogliere il concreto quadro dei diritti reali vigente nella maggior parte del territorio toscano (ma anche, *mutatis mutandis*, italiano ed europeo). È invece agli statuti locali e alla normativa pattizia e consuetudinaria, che dobbiamo principalmente indirizzare la nostra attenzione, prendendo atto delle enormi proporzioni di quello che oggi viene designato come *particolarismo giuridico territoriale*. Anche un piccolo villaggio, dotato della *potestas statuendi*, poteva, con le sue deliberazioni e consuetudini, conferire un'impronta particolarissima alla proprietà fondiaria *in loco*, prevedendo non solo usi civici, ma anche i tipi di colture, il calendario dei lavori agricoli, tasse e servitù.

SCONI, *Gli statuti rurali del territorio pistoiese. Ipotesi d'intervento e prospettive di ricerca*, «Bullettino storico pistoiese», XCVIII, 1996. Una utile guida alla documentazione archivistica tardo-medievale relativa agli usi civici è costituita dal recente volume *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardo-medievale*, a cura di M. Bicchierai, Venezia, Marsilio, 1995.

⁸ In proposito si può vedere il recente contributo di P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti*. Centro seminariale Monte Verità, Ascona 11-13 novembre 1993, Bellinzona, 1995, pp. 134 sgg. L'Autore chiarisce bene come la frammentarietà del diritto statutario sottintendesse un rinvio alla silenziosa (e per noi complessa) fonte della consuetudine; possiamo aggiungere che si tratta di osservazioni pienamente valide nella realtà toscana. Secondo Gianfranco Garancini tre sono i possibili tipi di rapporto tra consuetudine e statuto: 1) di parallelismo, con potenziale conflitto tra norma consuetudinaria e statutaria; 2) di origine, quando la consuetudine è alla base di una norma scritta; 3) di suppletiva o integrazione, per quelle materie in cui lo statuto non stabilisce nulla («ad essa si ricorre – osserva l'Autore – perché essa è la matrice comune dello statuto»). G. GARANCINI, *Consuetudo et statutum ambulat pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso Medioevo*, «Rivista di storia del diritto italiano», LVIII, 1985, pp. 40-41. Vedi anche P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, 1995, cap. IV, § 1, pp. 87-94 e cap. VI, § 12, pp. 182-190.

La fonte statutaria è dunque per noi preziosissima, poiché ci fornisce molte indicazioni in ordine a questi aspetti, anche se, però, non sempre in modo esplicito e diretto. I redattori degli statuti, infatti, sentivano soprattutto il bisogno di precisare gli aspetti nuovi o più controversi, dando per scontato che una parte della disciplina rimanesse a livello consuetudinario (quando non fissata in altro tipo di documentazione). Nella nostra materia ciò significa che spesso negli statuti si trovano descritti i limiti degli usi civici (inerenti alla tutela delle colture e dei possedimenti privati, ai divieti di utilizzo per i forestieri, alle modalità di sfruttamento «patrimoniale» dei beni comunali), più che esplicite enunciazioni o illustrazioni di essi. Così in genere è opportuno, per non dire indispensabile, integrare e confrontare sempre la fonte statutaria con altri tipi di documenti (per l'età moderna preziose sono, ad esempio, le *Visite* degli alti funzionari contenenti le descrizioni delle comunità nei loro vari aspetti).

Dalle varie normative particolari emergono certi tratti comuni, spesso espressione di una medesima cultura giuridica, con profonde radici nel passato del mondo rurale toscano. Anche se può essere fuorviante enunciare regole generali, si può scorgere ad esempio una diversa considerazione giuridica tra i frutti di un fondo ottenuti col lavoro dell'uomo (*i frutti industriali*, come coltivazioni, vivai etc.), che spettavano sempre al possessore del fondo stesso, ed i frutti spontanei (o *naturali*), spettanti a tutta la comunità per quanto di suo bisogno (e per il resto all'autorità pubblica, che poteva consentirne il godimento a titolo oneroso, come avveniva per la *Dogana dei Paschi* nello Stato di Siena). Nel tardo Seicento troviamo ancora esposta questa concezione da giuristi di primissimo piano come Giovanni Battista De Luca⁹ o Giovanni Bonaventura Neri Badia,¹⁰ i quali ne indicavano il fondamento nelle consuetudini delle popolazioni rurali.¹¹

⁹ G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, I-XV, Romae, 1669-1673, vol. *De servitutibus*, disc. XXXV.

¹⁰ G. B. NERI BADIA, *Decisiones et responsa iuris*, I-II, Florentiae, 1769-1776, tom. I, dec. LI, p. 459.

¹¹ La distinzione tra *frutti naturali* e *frutti industriali* era già presente nel diritto romano, ma questo non riconnetteva ad essa il significato di individuare diversi titolari,

Possiamo considerare alcuni esempi¹² di normative statutarie in cui si può ben notare l'influenza di questa concezione. Per lo statuto di Belforte (nel Senese) del 1382 il proprietario poteva far *bandire* il suo fondo con licenza dei Priori, purché in esso vi fossero almeno quattro alberi domestici, oppure *polloneti*, cioè piantate di alberi giovani (che sarebbero state irrimediabilmente danneggiate dal bestiame).¹³ Lo statuto cinquecentesco di Monticello espressamente escludeva che si potessero *bandire possessioni* ove non fossero vigne, oliveti e *chiuse* (cioè colture recinte), ed anche queste non erano sottratte sempre al pascolo collettivo, ma i prati solo fino a luglio e la vigna fino alla fine di ottobre, termine entro il quale la vendemmia si presumeva effettuata.¹⁴ A Fighine (per lo statuto del 1472) non si potevano bandire fondi incolti e selvatici, ma si accordava la tutela del bando tassativamente solo a vigne, prati e *chiuse* (ossia campi coltivati recinti).¹⁵ Ma i casi simili che potremmo ricordare sarebbero numerosissimi. In sostanza vediamo che presso molti Comuni erano esclusi dal pieno godimento individuale i fondi incolti e selvatici e queste normative continuarono a trovare un avallo nella maggioranza dei giuristi di diritto comune di età moderna (anche se la questione era dibattuta). Prospero Rendella, ad esempio, affermava chiaramente nel primo Seicento che il proprietario di un fondo incolto non avrebbe potuto chiuderlo in pregiudizio degli aventi diritto collettivo di pascolo.¹⁶

giacché si riteneva che al possessore in buona fede del fondo spettassero sia i frutti industriali che quelli naturali.

¹² Tratto più ampiamente questi aspetti nel cap. I della mia tesi di dottorato di ricerca in Storia del diritto italiano (Università di Siena, XI ciclo, 1996-1998), dal titolo *Gli usi civici nello Stato di Siena in età medicea*.

¹³ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 12, c. 44r.

¹⁴ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 89, c. 32r.

¹⁵ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 53, c. 29r.

¹⁶ «Difficultas est, an liceat deserta et inculta parcorare et claudere in praedictum eorum, qui ius habent pascui. (...) Certe quandiu talia loca in eodem statu sunt, non debent inde arceri animalia, sed permitti, ut pascua sumant, cum infructuosa sint propriis dominis (...)». P. RENDELLA, *Tractatus de pascuis, defensis, forestis, et aquis regum, baronum, universitatum, et singulorum*, Neapoli, 1734 (I ed. Trani, 1630), pars IV, cap. I, p. 94. Sulla figura e l'opera del Rendella (1553-1630), vedi D. MAFFEI, *Prospero Rendella giureconsulto e storiografo. Con note su altri giuristi meridionali*, Monopoli, 1987.

Ma, a dimostrazione di come non si possa dare per scontato il recepimento di principi generali onnivale, occorre parimenti evidenziare come in altri Comuni invece non si facesse distinzione fra fondi coltivati ed incolti, e quindi si puntasse ad una maggiore tutela dell'interesse individuale. Ad esempio, lo statuto di Chiusure del 1457 attribuiva a chiunque il diritto di «far bandire et di vietare sue possessioni, così salvatiche, come domestiche, sode et lavoratie», anche se si prevedeva un limite quantitativo, poiché non si poteva far bandire più di dodici *staia* di terra.¹⁷ Lo statuto di Pari del 1509 stabiliva «che qualunque persona volesse fare bandire alcuna sua possessione, ch'el Kamarlengo sia tenuto di farla bandire»¹⁸ e si disponeva inoltre che nessuna bestia potesse entrare in stoppie e nessun uomo in vigne (anche vuote) senza licenza del padrone.¹⁹ Anche ad Asciano (Comune dell'area più coltivata del territorio senese, prossimo alla capitale) ciascuno poteva far bandire i propri possedimenti, pagando due soldi al Camarlengo, il che comportava un inasprimento delle pene in caso di danneggiamento ed il fondo non seminato veniva equiparato a quello seminato.²⁰

Tutto ciò mostra bene come il regime dei diritti reali si differenziasse da luogo a luogo e fosse ben lontano da una disciplina unitaria del tipo di quella odierna, fondata sul primato della legge statale sulle altre fonti del diritto.

Nell'ambito del nostro discorso è dunque di primaria importanza capire in che modo le Comunità si comportassero nei confronti dei beni di utilizzo collettivo, e cioè come li regolassero e come disponessero di essi.

In primo luogo occorre premettere che la collettività titolare era sempre una *comunità specifica*, insediata in un proprio territorio; le dimensioni a questo riguardo contavano poco e potevano andare da quelle di un piccolo villaggio o castello a quelle di una

¹⁷ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 45, c. 21v.

¹⁸ È la rubrica XIII dello Statuto di Pari, ora edito in *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di M. Ascheri, L. Nardi, F. Valacchi, Siena, 1995.

¹⁹ *Ibid.* cit., rubr. 20 e 87.

²⁰ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 8, IV dist., rubr. XLVIII.

città vera e propria. È dunque errato associare gli usi civici esclusivamente alle comunità rurali. I diritti collettivi spettavano a chi era membro effettivo della comunità, con esclusione di ogni tipo di *forestieri*, termine col quale già si indicavano gli abitanti dei Comuni confinanti - il Comune antico aveva, sotto questo aspetto, un carattere assai più chiuso di quello moderno. Della comunità facevano parte due categorie di persone: gli *originari*, cioè i discendenti da famiglie del posto, e i *continui abitatori* (nel lessico prevalente negli statuti toscani, o *incolae*, nel lessico romanistico dei giuristi), cioè coloro che, dopo aver abitato nel luogo per un periodo di tempo prefissato (ad esempio, cinque, dieci o anche venti anni)²¹ venivano ammessi al *terrierato* o *cittadinanza* dal Consiglio generale del Comune, cioè dall'assemblea più ampia ed autorevole, che era spesso composta da tutti i capifamiglia. Il nuovo membro della comunità, che si impegnava a pagare le tasse come gli altri, a svolgere le attività obbligatorie a favore del Comune (come i turni di guardia, le ambasciate ed opere di vario genere) e a partecipare alle assemblee, veniva equiparato agli *originari*, dei quali condivideva doveri e diritti, tra i quali, appunto, quelli di uso civico.²²

Il Consiglio generale era di norma competente anche per regolamentare le forme di utilizzo collettivo del territorio. Secondo i giuristi le decisioni in materia di diritti collettivi sarebbero dovute sempre essere prese dall'assemblea dei capifamiglia e all'unanimità, di comune accordo (*nemine discrepante*), secondo il principio tradizionale che *quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet* (quello che riguarda tutti deve essere da tutti approvato). Ciò è ribadito chiaramente, ad esempio, in un *consilium* del tardo Cin-

²¹ Dagli statuti appare che i Comuni disponevano secondo il loro volere e le loro necessità, in relazione all'abbondanza delle risorse naturali locali, della quantità di forza lavoro disponibile, o anche in base ad altri elementi socio-culturali non sempre facili da identificare. Nella maggioranza dei Comuni toscani che ho potuto esaminare si prevedeva comunque un termine di dieci anni, che era anche quello indicato dalla dottrina di diritto comune. Vedi ad es. G. M. NOVARIO, *Tractatus de vassallorum gravaminibus*, Genevae, 1686, tom. I, cap. XXXII, n. 11, p. 43.

²² Mi sia consentito di rinviare, per un approfondimento di questi aspetti relativamente ai Comuni del Senese, al mio volume dal titolo *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Edizioni Cantagalli, Siena, 1998.

quecento di Giovanni Pietro Sordi da Casale,²³ per il quale la regolamentazione e gestione dei beni di comune utilizzo non sarebbe potuta avvenire nei modi ordinari e consueti, ma con una procedura e dei limiti particolari.²⁴ In particolare, quando si fosse trattato di deliberare in ordine a questi beni, il principio maggioritario non sarebbe valso più, e la competenza sarebbe passata all'universalità dei cittadini utenti, proprio per l'esistenza di diritti ad essi attribuiti *uti singuli*.²⁵ Talvolta troviamo ciò ribadito anche dagli organi centrali che in età moderna vigilavano sul mantenimento e sulla buona amministrazione dei beni delle comunità.²⁶

Ma le prassi concretamente osservate presso i Comuni, quali emergono dai loro statuti e soprattutto dalle raccolte di deliberazioni consiliari, tanto nel tardo Medioevo che in età moderna, molto spesso disattesero questo principio, sia prendendo le decisioni a maggioranza qualificata (due terzi, tre quarti, quattro

²³ G. P. SORDI, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1584, tomo I, cons. LXV, nn. 2 e 3.

²⁴ Anche per il giurista spagnolo De Otero, al tempo molto noto in Italia, per mutare l'uso del pascolo collettivo era necessario l'assenso di tutti i membri della comunità e non era sufficiente una deliberazione presa a maggioranza. A. F. DE OTERO, *Tractatus de pascuis et iure pascendi, cum notis Comitum Vincentii Bondeni*, Parmae, 1698 (I ed. Lugduni, 1687), cap. XVI, nn. 21-23, p. 68.

²⁵ Così argomenta incisivamente il Sordi in proposito: «Responderi itaque firmius potest, quod tunc factum a maiori parte omnibus praeiudicat, quando tractatur de re, quae ad omnes spectat in universo. Sed quando omnes ut singuli interesse praetendunt, omnium consensus requiritur, quia, quod omnes tangit ab omnibus debet adprobari. (...) Ideoque si tractatur de re, quae ad omnes ut singulos pertinet, non sufficiat consensus maioris partis, sed singuli quoque intervenire et consentire debent, quia maior pars capituli non potest disponere de rebus singulorum. (...) Pascua autem, de quibus agimus, licet ratione domini et proprietatis spectent ad universitatem, tamen quoad usum et commoditatem sunt singulorum, quin unusquisque de populo consuevit hactenus suas pecudes et armenta ad depascendum immittere, quo casu res videtur singulorum propria propter utilitatem, quam singuli de loco percipiunt, ut dictum est supra. Ergo non possunt illi soli de consilio et multominus eorum pars maior in singulorum praeiudicium statuere, ut fecerunt». Più avanti ancor meglio si definisce la questione di diritto: «Maior pars decurionum non potest statuere circa nemora et pascua, ad quae pro libito, quilibet de populo consueverat accedere; sed congregati debent capita domorum, atque omnes eo modo consentire, alias non sustinetur dispositio, quam maior pars decurionum faceret». SORDI, *Consilia sive responsa* cit., nn. 17 e 19.

²⁶ Potremmo ricordare, ad esempio, una sentenza del Magistrato dei Quattro Conservatori dello Stato di Siena del 1706, in cui si richiama proprio il *consilium* del Sordi appena visto. A.S.S., *Quattro Conservatori*, n° 1598, fasc. causa Placidi-Comunità di Sasso di Maremma.

quinti etc.) anziché all'unanimità, sia deliberando attraverso consigli elettivi più ristretti di quello dei capifamiglia.²⁷

Nondimeno possiamo affermare che il principio del *quod omnes tangit...*, radicato nella coscienza giuridica popolare e dottrinale, senz'altro influenzò concretamente la prassi amministrativa, determinando o contribuendo a determinare in moltissimi Comuni rurali toscani forme di partecipazione molto ampie, anche se un discorso generale non può farsi ed occorre studiare le varie situazioni specifiche.²⁸ Nell'area che costituiva l'antico Stato di Siena, quella cioè grossomodo delle odierne provincie di Siena e Grosseto, possiamo dire comunque che nella netta maggioranza dei Comuni, tanto nel Medioevo come in età moderna (fino al Settecento), era competente a deliberare in materia di utilizzo collettivo del territorio il Consiglio dei capifamiglia, detto anche *Consiglio di un uomo per casa*, o *Consiglio di popolo*.

Un altro aspetto che occorre evidenziare per l'età moderna, è l'incidenza delle magistrature centrali deputate al controllo delle Comunità da un lato, e della normativa del Principe dall'altro.

Per quanto riguarda la prima, importantissima fu l'azione di tutela (ancorché assai paternalistica e spesso finalizzata al mantenimento della capacità contributiva) svolta dai Nove Conservatori per il Dominio fiorentino e dai Quattro Conservatori per lo Stato Senese nei confronti dei beni delle Comunità, di cui esse non avrebbero potuto in alcun modo disporre (o anche locare a lungo termine) senza l'autorizzazione superiore. Su questi temi si è già soffermato Luca Mannori e, considerata anche la complessità dei risvolti dottrinali del tema, ci sia dunque consentito rinviare alla

²⁷ Ho potuto constatare questo sia dai verbali di deliberazioni inseriti in appendice agli statuti conservati nel fondo *Statuti dello Stato* dell'Archivio di Stato di Siena, che dalle raccolte di deliberazioni consiliari conservate presso gli archivi storici comunali di Massa Marittima, Arcidosso, Chianciano e Sinalunga. Maggiori dettagli e precisazioni sono contenuti nella mia già citata tesi di dottorato.

²⁸ Nello Stato di Siena non mancano testimonianze di realtà comunali, in genere più distanti dalla capitale e poste ai confini dello Stato, che continuarono anche in età moderna ad adunare assemblee che superavano il centinaio di consiglieri, o addirittura, per certe particolari e limitate competenze, di varie centinaia. Anche qui, per maggiori particolari, devo rinviare a *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee* (secc. XIV-XVIII) cit.

sua pregevole e nota esposizione.²⁹ Ci possiamo semmai limitare ad osservare che, pur se spesso è stata giustamente notata la perdita di libertà subita dalle comunità rurali sin dal tardo Medioevo e accentuata in età moderna, va nondimeno evidenziata una funzione positiva che queste magistrature svolsero. La rifeudalizzazione, la commistione tra interessi privati ed interessi pubblici negli amministratori locali, il prevalere (all'interno delle comunità) di gruppi a danno di altri, le frequenti usurpazioni, le concessioni in godimento a potenti privati dei beni comunali costituivano tutti fattori che potevano mettere (e spesso mettevano) in serio pericolo i diritti dei più deboli e la corretta amministrazione dei beni delle comunità. Le difficili condizioni economiche di queste ultime facevano sì che il loro patrimonio fosse costantemente in pericolo, e non senza grossi rischi si sarebbe potuto fare a meno di una istanza centrale di controllo e, ancorché paternalistica, di tutela.

Per quanto concerne invece la normativa medicea sui diritti collettivi, si deve in primo luogo rilevare la sua frammentarietà ed occasionalità. Era d'altronde logico che il Principe, mantenendo e riconoscendo alle comunità i loro statuti e le loro consuetudini, intervenisse in questa delicata materia solo con moderazione e quando le sue necessità o gli interessi dello Stato nel suo insieme lo richiedevano. Le considerazioni da fare debbono comunque differenziarsi in ordine al tipo di diritti collettivi e in ordine alle varie aree del Granducato.

Nella Maremma interessata dal pascolo dei bestiami transumanti (che rendevano all'*Uffizio dei Paschi* intorno al 1600 più di 20.000 scudi l'anno) si preferì scoraggiare, in linea di principio, l'istituzione di *bandite* private o la recinzione dei campi, cosicché il mantenimento del c.d. pascolo *di dogana* poté accordarsi tutto sommato bene con la conservazione e tutela degli usi civici di pascolo.³⁰ In altri casi invece i Granduchi, già dal tardo Cinquecento,

²⁹ V. soprattutto L. MANNORI, *Il Sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici* (secc. XVI-XVIII), Milano, 1994.

³⁰ Il Neri Badia in un suo parere al Granduca di fine Seicento faceva esplicitamente presente che, se si fosse riconosciuta la proprietà privata sui pascoli «si distruggerebbe tutto l'Offizio dei Paschi» oltre allo «ius delle Comunità sopra le pasture»: NERI BADIA, *Decisiones et responsa iuris* cit., p. 460.

consentirono e promosero l'allivellazione (in pratica, una sorta di privatizzazione) dei terreni al fine di incentivare la produzione agricola e al tempo stesso beneficiare personaggi influenti e fedeli. Ma in linea di massima possiamo dire che nella poco popolata Toscana dei secoli XVI-XVII il pascolo collettivo permase in molte zone e non vi fu un'azione coerente del centro volta a sopprimerlo.

Anche per gli usi civici di legnatico non si può parlare di interventi generali, poiché i bandi in materia riguardarono aree e tipi di piante determinate, lasciando quindi in molti casi in vigore le preesistenti normative comunali. Si può anche osservare che i bandi volti a limitare il taglio di legname furono molto più numerosi e frequenti per lo Stato «Vecchio» fiorentino, che non per lo Stato di Siena,³¹ analogamente a quanto può dirsi per i bandi riguardanti la caccia e la pesca.

Le restrizioni all'esercizio della caccia (anche nel caso avesse configurato un uso civico) avvennero in genere con l'istituzione di bandite da parte del Principe, fenomeno tipico del periodo mediceo, il quale peraltro si manifestò con notevole ritardo rispetto ad altre parti d'Italia. Le prime bandite furono introdotte nel territo-

³¹ Per lo Stato vecchio, possiamo ricordare, tra i più importanti, il bando del 18 febbraio 1562 [1563 del nostro calendario], in cui si vietò a chiunque di tagliare legname grosso o minuto (per fare pali, pertiche, per ardere, o per altro uso) nei beni privati (L. CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze, 1800-1808, tomo IV, pp. 420-421). La disposizione, che estendeva un precedente bando del 15 dicembre 1551 riguardante solo «le ventidue miglia circum circa la Città di Fiorenza» (*Ibid.*, tomo II, pp. 246-247), poneva senz'altro un serio limite all'esercizio dell'uso civico di legnatico, ma credo si possa interpretare anche come un indice della diffusione di pratiche «collettiviste» invise ai proprietari fondiari. Si indirizzò invece specificamente allo Stato di Siena il *Bando delle cetine* del 27 giugno 1562, che vietava a chiunque di bruciare o tagliare dal pedone per far *cetine* querce, cerri, sugheri, lecci, farnie, castagni, frassini «o altri simili arbori iandiferi e da frutto», posti tanto nei beni di Comunità o enti, che nei propri boschi e terreni. Era comunque fatta riserva al Governatore di Siena e ai Quattro Conservatori di concedere licenza di fare *cetine* nei beni privati del richiedente (*Ibid.*, tomo IV, pp. 372-373). Ancor più importanti, ai fini dell'esercizio degli usi civici di legnatico, furono le disposizioni (per lo Stato Vecchio) inserite nei bandi del 29 novembre 1575 (G. CASCIO PRATILLI, L. ZANGHERI, *La legislazione medicea sull'ambiente*, Firenze, 1994, I, p. 172) e del 7 maggio 1580 (CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata* cit., tomo IX, pp. 351-353), che, oltre a ribadire il divieto di taglio nei beni privati, proibivano di *disfare* i boschi comunali, lasciando tuttavia a ciascuno «libera facoltà di poter legnare per suo uso, conforme agli statuti et ordini di detti luoghi». Però il Sovrano, nel secondo bando, volle specificare che questa facoltà si intendesse consentita nel senso di «legnare legname morto solamente, non ostante ordine, statuto o qualunque uso» avesse disciplinato diversamente.

rio fiorentino a partire dal 1549, adducendo come motivo i *grandi abusi* sin'allora perpetrati da contadini e cittadini.³² Più cauta fu l'azione nel territorio senese, anche se non mancarono, col tempo alcuni interventi significativi, come l'istituzione da parte di Ferdinando II, nel 1627,³³ della Bandita di Poggio a' Frati, che giungeva sino alle porte dell'antica capitale rivale, includendo un'ampia area a sud di essa.³⁴ Anche alcuni interi territori comunali, come quelli di Belforte, Torrenieri, Radicofani, S. Casciano Bagni e Celle furono posti in regime di bandite di caccia riservate al Granduca, in cui l'attività venatoria era vietata «a qualsivoglia persona, etiam privilegiata», in ogni periodo dell'anno.³⁵ Altri fat-

³² I bandi relativi sono quelli del 7 novembre 1549 (*Bando di non poter cacciare o uccellare nella bandita di Cerreto Guidi*) e del 4 febbraio 1550 [1549] (*Bando di non potere cacciare, uccellare o imberciare nelle bandite et altri luoghi infrascritti*). CASCIO PRATILLI, ZANGHERI, *La legislazione medicea sull'ambiente* cit., III, p. 40. Le prime bandite furono quelle di Cerreto Guidi, Ripafratta e Zambra, Cenaia e Valtriana, Pian di Livorno, Rosignano, S. Piero a Grado, Pian di Pisa e Pontedera, Cerbaia, S. Martino alla Palma, Poggio a Caiano, Cafaggiolo e Scannellone, Panna e Consuma. Inoltre fu vietata la caccia con *archibusi* e *scoppietti* a cervi, porci e caprioli in tutto il contado e dominio fiorentino, e l'aucupio con reti e trappole fu riservato ai soli cittadini (ma poco dopo fu esteso a tutti i sudditi del Ducato). D. BARSANTI, *Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione: da 'privativa' signorile sotto i Medici a 'oggetto di pubblica economia' sotto i Lorena*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 1986, 2, pp. 117-118. Un elenco dei luoghi in cui i Medici avevano proibito la caccia, con indicazione dei bandi relativi, è in M. A. SAVELLI, *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli, Auditore della Rota criminale di Firenze, compendiosamente estratta per alfabeto dalle principali leggi, bandi, statuti, ordini e consuetudini massime criminali e miste che si osservano negli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, con aggiunta di varie conclusioni di ragione comune*, Venetiis, 1748, pp. 57-59.

³³ *Nuova proibitione et ordine sopra la caccia e pesca - 1627* (8 pp. a stampa, Siena, Bonetti, 1627), bandito in Siena il 10-11-1627, copia conservata in Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi A.S.F.), *Mediceo del Principato*, n° 2013.

³⁴ Il bando istitutivo prevedeva il divieto di caccia, per tutti, in ogni periodo dell'anno ed anche nei propri beni privati, relativamente a «lepri, capri, cignali, starne, cotorcini e fagianini». L'unica attività consentita nella bandita era tendere «ragne da uccellini o tordi» nei propri fondi. Una norma del bando riguardava tutto lo Stato di Siena, proibendo tassativamente di *guastare* nidi e uova di ogni specie di uccelli, ma, al di là di questo, si disponeva «che fuore della riserva e fuor delle otto miglia, ciascuna persona in ogni tempo (eccetto il proibito, come sopra) [potesse] uccellare, cacciare, prendere e ammazzare ogni sorte d'uccelli e animali». Possiamo chiederci: nel rispetto, però, delle varie normative comunali? Sarebbe inutile cercare una risposta nel bando; tuttavia sembra ipotizzabile che, nei territori rimasti fuori dalle mire venatorie del Principe, gli statuti abbiano continuato a rimanere in vigore anche in materia di caccia.

³⁵ Secondo un bando del 4 dicembre 1688 (edito in CASCIO PRATILLI, ZANGHERI, *La legislazione medicea sull'ambiente* cit., II, pp. 668 sgg.) si aggiungevano a queste le

tori limitativi furono la concessione ai signori di singoli privilegi volti ad escludere la caccia altrui dalle loro tenute, la proibizione dell'uso di certe armi e l'introduzione delle licenze.³⁶

L'azione dei sovrani medicei in tema di diritti collettivi fu dunque disomogenea, frammentaria e particolaristica, in sintonia con la cultura giuridica del tempo, che presupponeva la vigenza delle normative locali da un lato e del diritto comune in funzione sussidiaria dall'altro. Certi diritti furono limitati o soppressi, ma più spesso sopravvissero gli antichi modi di utilizzo del territorio, specie nelle aree montuose o più distanti dalle città.

Un fenomeno che non potrebbe essere passato sotto silenzio, ma a cui possiamo qui solo accennare, è infine quello delle usurpazioni di beni e diritti collettivi da parte di grossi proprietari terrieri cittadini, feudatari e intermediari speculatori, ma anche da parte degli stessi membri delle comunità. Si tratta di un fattore importante di riduzione degli assetti collettivisti da tenere presente, di cui ci offrono chiare e abbondantissime testimonianze sia le *Visite* dei funzionari, sia le carte processuali ed i documenti conservati presso le magistrature centrali di controllo. Molteplici erano le vie (dall'inganno e sotterfugio all'esplicita violenza) per le quali il bene collettivo, implicante una mentalità comunitaria e uno spirito di solidarietà spesso smarriti, finiva per divenire privato, complice la frequente cattiva conservazione delle scritture e dei registri immobiliari comunali.

3. LE RIFORME DI PIETRO LEOPOLDO. — Nel Granducato di Toscana fu con gli editti del granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena degli anni '70 del Settecento che si avviò la formazione di una proprietà agraria dai pieni contenuti, consentendo l'affrancazione degli usi civici (ad esempio con la riunione dello *ius pascenti* alla proprietà del suolo), secondo quanto avveniva anche altrove in Europa, com'è noto (ma in Inghilterra addirittura sin

bandite di Vico, Badesse, Quercegrossa e Pian del Lago, di Rosia e dintorni, dell'Abbadia a Monistero, di Modanella e Poggio S. Cecilia, di Montalcino e di Pienza.

³⁶ Per ulteriori dati e considerazioni vedi BARSANTI, *Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione* cit., pp. 105-150.

dal Cinquecento, con le c.d. *enclosures*). I diritti collettivi furono visti come un intralcio dannoso allo sviluppo di un'agricoltura più intensiva e redditizia, una fonte perenne di abusi, discordie e di sottosviluppo. I riformatori sostenevano che solo con la piena proprietà dei fondi il coltivatore sarebbe stato spinto ad una maggiore produttività, con beneficio generale.

Per il Tramontani, agronomo toscano del Settecento, questa era la situazione che regnava, secondo lui, dove vigeva il pascolo comune:

non solo non si possono raccogliere biade tardive, né immaginare un prato artificiale, né piantare un fruttice, né un albero fruttifero, ma tutto si taglia e si consuma dal velenoso dente della capra, si saltano i fossi, si aprono le siepi, non c'è raccolta di patate o granturco, né saraceno, non può allignare una selva. Il suolo calpestato diventa duro, come non lavorato, si rovinano le stesse produzioni delle piccole piante selvagge. *Publicae res publico negliguntur*: mai nessun proprietario terrà male un fondo proprio quanto lo rovina una truppa di bestie o di persone che vive sul suolo che crede non suo.³⁷

Se queste furono le nuove istanze a cui la politica legislativa riformatrice cercò di rispondere, va parimenti considerato che la fine del sistema di *Ancien régime* non segnò tuttavia il tramonto definitivo degli antichi modi di utilizzo del territorio,³⁸ per cui una questione di fondamentale importanza che si pone per l'età contemporanea è quella relativa ai contenuti e alla efficacia degli interventi di Pietro Leopoldo. La serie di editti in questa materia

³⁷ L. TRAMONTANI, *La moltiplicazione del bestiame toscano*, Firenze, 1773, p. 80.

³⁸ I problemi che l'argomento pone sono molteplici e dobbiamo segnalare, anzitutto, a parte alcuni contributi che hanno studiato la portata delle riforme lorenese, la carenza di studi e di analisi delle questioni giuridiche, soprattutto per quanto concerne l'Ottocento e la prima metà del Novecento. Uno studio che varrebbe a nostro avviso la pena di essere intrapreso potrebbe riguardare la giurisprudenza granducale prima ed italiana poi in materia di usi civici; ma in fondo anche le stesse riforme settecentesche meriterebbero una nuova attenzione, considerate l'incertezza e confusione che da sempre le hanno avvolte. Validi punti di riferimento rimangono, al momento, i noti lavori di L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, «Studi storici», II, 1961; G. GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma, 1977; M. MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX-3/X 1985), Milano, 1988; D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana. Pastori, bestiami e pascoli nei secoli XV-XIX*, Firenze, 1987.

ebbe inizio con quello del 20 gennaio 1776, che limitò il diritto di far legna nei boschi comunali,³⁹ con quelli dell'11 marzo e del 17 giugno 1776, che abolirono i vari usi civici, rispettivamente, nell'Appennino pistoiese e nella provincia pisana⁴⁰ e proseguì nel biennio successivo con altri importanti interventi come l'editto del 2 giugno 1777 (*Regolamento generale per la Provincia Superiore Senese*) ed i vari editti emanati l'11 aprile 1778: *Soppressione dell'Ufficio dei Paschi di Siena*, concernente il pascolo;⁴¹ *Concessione di esenzioni e franchigie nella Provincia Inferiore Senese*, che accordava privilegi di tutto rilievo ai forestieri;⁴² nonché il fondamentale *Regolamento generale per i Comuni della Provincia Inferiore Senese* (ossia la Maremma grossetana).

Per quanto riguarda l'editto del 2 giugno 1777, la norma più significativa appare quella contenuta nell'art. XLII, in cui la lapidarietà dell'enunciazione di principio è comunque mitigata, agli effetti pratici, dal rinvio ad un successivo momento regolativo e applicativo di ambito locale:

Aboliamo pertanto ogni e qualunque diritto di godimento pubblico o comunale nei terreni boschivi, nei pascoli, e in tutti i fondi di perti-

³⁹ «Dichiariamo pure – si legge nell'editto – che dovrà essere limitato e ristretto nei termini e regole consuete l'uso o il possesso in cui sono i Comuni di alcuni luoghi di legnare nelle macchie delle rispettive loro Comunità (...)». Al contrario si riconosceva ai privati possessori di tagliare liberamente nei loro boschi senza bisogno di chiederne licenza, come era d'uso sin allora, eccetto che in certe zone circoscritte, come le cime degli Appennini (entro un miglio dalle stesse), le macchie della Magona del ferro e delle saline di Volterra, certe pinete. Editto del 20 gennaio 1776, in P. FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma, 1995, p. 1696.

⁴⁰ *Ibid.*, pp. 1697-1698.

⁴¹ «Volendo Noi rimuovere nel nostro Stato di Siena i perniciosi effetti, che ovunque produce la separazione del diritto del pascolo dal dominio del suolo, siamo venuti nella determinazione di riunire generalmente nel detto Stato di Siena, e di consolidare nel padrone del suolo il dominio pieno ed assoluto del terreno colla percezione di tutti i suoi frutti. Sopprimiamo perciò dal dì 1° settembre 1778 l'Ufficio e Magistrato de' Paschi di Siena con tutte le sue leggi, statuti et ordini (...)». FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive* cit., p. 1700.

⁴² Come l'equiparazione giuridica agli abitanti originari dei Comuni, ma soprattutto la concessione in dono di terre comunali non utilizzate, da adibire a coltura da parte della famiglia forestiera, concessione che concretizzava anche l'ammissione *ipso iure* al terriorio della Comunità (art. XVII). Se il forestiero immigrato avesse tuttavia mancato di coltivare per due anni la terra assegnatagli, essa sarebbe tornata di proprietà della Comunità (art. XIX). *Ibid.*, pp. 1705-1706.

nenza di ciascuna delle Comunità della Provincia Superiore di Siena, volendo Noi che dal giorno in cui rispettivamente avrà vigore in ciascuna Comunità il nuovo Regolamento locale, tutti i fondi comunitativi siano esenti da qualunque servitù pubblica o comunale ed in qualunque forma obbligatamente promiscua, da cui dovranno in avvenire considerarsi e reputarsi per liberati (...). Ed in corresponsività dell'abolizione delle dette servitù, usi e riservi, per che il passato solevano posarsi sui fondi propri delle Comunità a favore dei Comuni, vogliamo che in quelle Comunità dove i beni propri dei particolari sono sottoposti alle servitù del ruspolo, pascolo, o altro che si vendono a profitto delle Comunità medesime, simili servitù si considerino parimente per abolite dal giorno in cui avrà vigore in ciascuna Comunità il rispettivo Regolamento locale, e che i fondi propri dei Comuni devino in avvenire considerarsi e reputarsi per liberati da tali usi e servitù».⁴³

Più chiare emergono le competenze in capo alle comunità ai fini della riunione del diritto di pascolo alla proprietà del suolo⁴⁴ nel *Regolamento generale per i Comuni della Provincia Inferiore Senese* dell'11 aprile 1778.

Come si evince dagli articoli XVII, XIX e XXII, tanto per la riunione al suolo del pascolo doganale, che di quello comunale di ogni tipo (*bandite, usi, confini, comunali* etc.) o di altri enti, erano incaricate le Comunità dell'esecuzione dei provvedimenti e spettava ai proprietari del suolo «fare istanza al soprintendente delle rispettive Comunità, le quali in tal caso dovranno rilasciarli in vendita il frutto del pascolo sopra i beni per mezzo di legittimo partito del Consiglio pubblico» (art. XIX). Il prezzo sarebbe stato stimato da due periti designati dalle parti (più un terzo, in caso di discordia), sulla base della rendita attuale del pascolo (art. XX).⁴⁵

Dopo di ciò, i proprietari avrebbero potuto disporre a proprio piacere del pascolo, tenendovi esclusivamente il proprio bestiame, oppure affittandolo a terzi oppure escludendolo del tutto, riducendo completamente a coltura il fondo. In ogni caso, però, il

⁴³ *Ibid.*, p. 1699.

⁴⁴ «Senza la quale – si legge nell'editto – non si otterrà mai una perfetta cultura de' terreni, d'onde dipende il ristoramento della enunciata Provincia». *Ibid.*, p. 1708.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 1711-1713.

pieno possessore era tenuto a cingerlo con siepi, mura o fossati entro cinque anni, senza di che egli sarebbe rimasto privato dell'azione per risarcimento dei danni causati dal bestiame altrui (artt. XXVI-XXVIII). Inoltre erano previste delle forme di pubblicità per rendere noto a tutti quali fossero i fondi esclusi dall'uso collettivo (art. XXIX). Nel caso che i proprietari non provvedessero a comperare lo *ius pascendi*, la Comunità procedeva mediante deliberazione del Consiglio alla sua vendita a mezzo di pubblico incanto al miglior offerente (art. XXXII).⁴⁶

Per quanto riguarda i fondi dei Comuni (o di altri enti), anch'essi dovevano essere venduti con pubblico incanto per «estendere quanto sia possibile il numero dei possessori, e quindi l'industria e la coltivazione dei terreni» (art. XXXVI). Solo nel caso che il bene non fosse stato venduto dopo il quarto incanto (con prezzo ribassato), esso sarebbe rimasto di proprietà del Comune o di altro ente (art. XLIV).⁴⁷

La serie di riforme leopoldine in materia si completò, negli anni seguenti, con i Rescritti del 26 dicembre 1780, del 6 gennaio 1783, con l'Editto del 12 marzo 1784, con il Rescritto del 22 agosto 1786 ed infine con l'editto del 3 marzo 1788 (*Regolamento comunitativo*), contenente, tra l'altro, norme per la vendita ai proprietari del suolo dei diritti di macchiatico.⁴⁸ Gli interventi legislativi in tema di usi civici in Toscana proseguirono comunque nel secolo seguente.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 1713-1715.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 1716-1718.

⁴⁸ Leggiamo all'art. V di tale editto: «Le Magistrature comunitative assicurate (...) quali sieno quei possessori che accettando l'acquisto del macchiatico vogliono liberare i loro terreni da sì fatta servitù e condominio, procederanno alla stima del macchiatico stesso, e diritto di riproduzione separatamente con ciaschedun possessore per mezzo di due periti da eleggersi uno per parte, e del terzo in caso di discordia». FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive* cit., p. 1722.

⁴⁹ Nel periodo di dominazione francese ricordiamo la legge del 19 marzo 1802, relativa ai diritti collettivi nelle foreste nazionali, mentre con la Restaurazione seguirono la legge del 15 novembre 1814 ed i motupropri del 18 novembre 1833 (che estendeva la normativa all'ex Principato di piombino), del 15 luglio 1840 e dell'11 gennaio 1845, interventi che mantennero comunque in vigore le riforme leopoldine. Nel 1860 (decreto del 9 marzo) fu istituita una Cassa agricola con il ricavato delle affrancazioni. Con

L'indirizzo legislativo volto alla creazione di una piena proprietà, nonché i metodi previsti per il raggiungimento di tale finalità, continuarono con il motuproprio del 18 novembre 1833 (*Norme per l'abolizione dei diritti di pascolo e legnatico nell'ex Principato di Piombino*). Anche qui si riconosceva ai possessori di terreni gravati da diritti di pascolo o legnatico «per causa di riserva di dominio, legge, consuetudine» o altro legittimo titolo, la «facoltà di domandare ed ottenere la piena e totale affrancazione del vincolo di tale servitù, mediante istanza da farsene alla Comunità nel cui distretto si trovino i beni servienti, unitamente alla dichiarazione di esser pronto a corrispondere alla medesima il giusto prezzo di detta affrancazione (...)».⁵⁰

Non c'è dubbio che la legge considerasse indispensabile l'istanza dei privati possessori dei fondi gravati, se un nuovo motuproprio, il 15 luglio 1840, tornava ad integrare la disciplina già prevista prendendo atto che la procedura di affrancazione era stata promossa «da alcuni soltanto di detti possessori».⁵¹

Le disposizioni di Pietro Leopoldo sono state interpretate in modo differenziato, tuttavia nella giurisprudenza è andato consolidandosi (e non a torto, a nostro avviso) l'indirizzo che ritiene che gli editti non abbiano avuto efficacia abolitiva, ma solo *liberativa*. Essi cioè avrebbero soltanto *permesso* l'affrancazione dagli usi, che si sarebbe potuta però concretizzare solo con l'avvio di un procedimento ad istanza dei proprietari aventi diritto, nelle forme e nei modi previsti. Mancando tale iniziativa gli usi dovrebbero, in realtà, intendersi conservati.⁵² Così, per Francesco Fer-

la legge del 15 agosto 1867 si dette vita ad una Giunta d'arbitri in materia di usi civici e con la legge 28 febbraio 1892 fu abolito il diritto di legnatico a Tatti, presso Massa Marittima.

⁵⁰ FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive* cit., p. 1729.

⁵¹ *Ibid.*, p. 1730.

⁵² Si veda, a sostegno di questa tesi, la memoria prodotta nel 1933 presso la Regia Corte di Appello di Roma *Utenti di Paganico contro Almagià - Società Paganico e Guicciardini. Riconoscimento di usi civici. Comparsa in replica degli avv. G. Grisostomi Marini, F. Trasatti, E. Franconi, F. Franconi*, Roma, 1933, pp. 76 sgg.; F. FERRARA, *La condizione giuridica degli usi civici in Toscana*, Firenze, 1919, p. 11. Interessante, in proposito, è anche la nota a sentenza della Cassazione di Roma (sezioni unite) del 31-12-1904 stilata da Ettore Ciolfi, in cui si legge: «sarebbe assurdo il supporre che un tanto savio,

rara, la persistenza degli usi civici in Toscana ben dopo l'età leopoldina sarebbe spiegabile con il fatto che spesso i proprietari non furono sollecitati a liberare i loro fondi:⁵³ un tema, anche questo, che meriterebbe di essere approfondito da appositi studi.

Di contrario avviso era Arturo Pallini, per il quale Pietro Leopoldo avrebbe veramente abolito tutti i diritti collettivi nello Stato Senese (pascolo, legnatico, semina etc.), allo scopo di creare una proprietà piena, capace di incrementare la produttività delle terre ed il numero stesso dei coltivatori. Lo proverebbero, per il noto avvocato esperto di usi civici, il *Proemio* del primo editto dell'11 aprile 1778, l'art. XVII del Regolamento comunitativo del 1788, volto a «riunire e consolidare nei proprietari dei terreni (...) il dominio pieno ed assoluto del suolo con la percezione di tutti i suoi frutti», ma soprattutto «una quantità di Istruzioni, Ordini e Rescritti fino ad ora ignorati o dimenticati».⁵⁴

Solo a partire dal 1900 la giurisprudenza avrebbe inteso conferire agli editti leopoldini una portata limitata. Prima la Corte di Cassazione di Roma a sezioni unite (sentenza 3-31 dicembre 1903, in causa *Uomini di Roccastrada contro Bernabei e Maiani*)⁵⁵ ritenne abolito solo lo *ius pascendi*, ma non gli altri diritti collettivi; poi, con le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma del 23 giugno 1928 (causa *Uomini delle Rocchette*

liberale e benefico legislatore, qual fu per universale consenso Pietro Leopoldo I, avesse voluto, con un tratto di penna, perpetrare un tanto inumano e barbaro atto di spoglio a danno delle classi più povere del suo Stato». E. CIOLFI, *Nota a sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 31-12-1904*, «Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», XIX, 1905, p. 522. La tesi è ribadita in E. CIOLFI, *I demani popolari e le leggi agrarie*, Roma, 1906, p. 67. Anche secondo l'Imbriadori con l'editto del 1778 si attribuì ai proprietari «il diritto di affrancarsi dalla servitù di pascolo e di cingere i possessi». I. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma tra IX e XX secolo*, Parma, 1971, p. 84.

⁵³ FERRARA, *La condizione giuridica degli usi civici in Toscana* cit., p. 16.

⁵⁴ A. PALLINI, *Abolizione od affrancazione degli usi civici nella Provincia inferiore senese, oggi provincia di Grosseto in forza della riforma leopoldina*, «Rivista di diritto agrario», X, 1931, p. 67. L'Autore fa soprattutto riferimento al rescritto del 22 agosto 1786. *Ibid.*, p. 72. Si veda anche l'ampia attenzione dedicata all'argomento, punto di forza della lunga memoria del 1930 per il Conte Giovanni Placidi e Ferruccio Ricci, in A. PALLINI, *I pretesi usi civici negli antichi territori e corti del Sasso e di Vicarello di Maremma*, Grosseto, 1930, pp. 334-462.

⁵⁵ In *Annali di Giurisprudenza italiana*, vol. XXXIX, pp. 185 sgg.

contro *Amphoux e Cinciari*)⁵⁶ e del 18 settembre 1929 (causa *Uomini di Sticciano contro Tolomei*)⁵⁷, nelle quali si asserì che gli editti non avevano abolito neppure l'uso civico di pascolo, ma soltanto consentito l'affrancazione mediante il pagamento di un prezzo alle Comunità da parte dei proprietari di fondi.⁵⁸ Fino al 1900 invece la giurisprudenza avrebbe ritenuto propria degli editti una efficacia abolitiva ed il Pallini vuole soprattutto ricordare le sentenze della Rota civile di Firenze del 24-9-1822 (causa *Sforza-Cesarini contro Popolo di Castellazzara*), della Corte Regia di Firenze del 18 giugno 1851, della Corte d'Appello di Lucca del 21 marzo 1860, della Corte d'Appello di Firenze del 25 marzo 1897 e della Corte di Cassazione, sempre di Firenze, del 2 aprile 1900.⁵⁹

Al di là della questione dell'efficacia giuridica degli editti, sulla quale non è qui possibile prolungarsi oltre, è evidente che la politica economica del sovrano lorenese mirasse al conseguimento di una mobilitazione fondiaria su larga scala, di stampo liberista, ritenuta necessaria per rivitalizzare una situazione sociale stagnante, in cui prevaleva la grande proprietà signorile (spesso assenteista) e vedeva la maggior parte della popolazione rurale sostentarsi a fatica con il proprio lavoro. In molti alla corte lorenese, attratti dalle nuove concezioni economiche circolanti in Europa, pensarono che la creazione di un ceto di piccoli e medi proprietari coltivatori diretti meglio rispondesse alle esigenze del miglio-

⁵⁶ In «Rivista dei demani ed usi civici», 1928, pp. 288 e 374.

⁵⁷ *Ibid.*, 1929, p. 577. A tali sentenze, possiamo aggiungere (relativamente alla prima metà del Novecento) quelle della Cassazione di Firenze del 6 giugno 1918, in causa *Cabella contro Ducci*, del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma del 23 giugno 1928, in causa *Chiarotti contro Amphoux*; e ancora della Cassazione del 7 luglio 1934 (causa *Amphoux contro Bellezzi*), del 20 maggio 1940 (causa *Salviati contro Comune di Vecchiano*) e del 21 marzo 1941 (causa *Petri contro Tolomei*). FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive* cit., pp. 2152-2153.

⁵⁸ PALLINI, *Abolizione od affrancazione degli usi civici* cit., p. 276. Il Pallini prende decisamente le distanze da questo indirizzo giurisprudenziale, in quanto contrasterebbe con la lettera degli editti e con la volontà di Pietro Leopoldo, ma anche con elementari ragioni di equità, «in quanto non si tratta di liquidare usi almeno di fatto esistenti ed esercitati, ma di farli rivivere dopo più di un secolo, anche se anticamente esistiti, e quindi far subire ai proprietari che hanno pagato il prezzo venale effettivo dei fondi che possiedono, una vera spoliazione». *Ivi*, p. 289.

⁵⁹ PALLINI, *I pretesi usi civici negli antichi territori e corti del Sasso e di Vicarello di Maremma* cit., pp. 452-453.

ramento delle condizioni di vita ed alla ricchezza dello Stato in generale. A vantaggio della piccola proprietà fu dunque finalizzato il 'sacrificio' degli usi civici.

Tali idee le troviamo pienamente consolidate nei primi anni dell'Ottocento, così che Lorenzo Cantini, nella sua imponente raccolta illustrata (del 1800-1808) di bandi granducali, poteva scrivere, commentando un bando del 1551 sul divieto di taglio di legname nei beni privati:

Senza i diritti di proprietà, niuna società potrebbe sussistere, onde qualunque legge, che dal sommo Imperante sia fatta, per fargli rispettare, sarà sempre giustissima, perché assicura la quiete pubblica e l'interesse dei Privati. (...) Essi non sarebbero, come lo sono, tanto facili a impiegare le loro premure per coltivare [la terra], se non fossero assoluti padroni delle sue produzioni. (...) Taccia colui, e non mi muova guerra, che declama contro le proprietà fundiarie. E se non vuol tacere, chiudete l'orecchie voi, o Anime ragionevoli, ai suoi detti, perché son figli dell'ignoranza e del fanatismo». ⁶⁰

Esula naturalmente dal nostro ambito una valutazione degli effetti della politica liberista leopoldina. Tra chi si è occupato in modo più specifico di questo tema prevale l'opinione (che è anche quella del Tocchini e del Barsanti) che le riforme abbiano fallito nel loro scopo di redistribuzione delle terre, ed abbiano invece favorito un ulteriore accaparramento dei latifondisti, rendendo ancor più misere le condizioni delle popolazioni rurali. ⁶¹

⁶⁰ CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata* cit., tomo II, p. 247.

⁶¹ La diagnosi del fallimento del Ciolfi, tra i più convinti avvocati difensori degli usi civici, fu chiara: anziché una piccola proprietà, si sarebbero dovute formare... proprietà collettive! (cosa certamente lontana dalla mente dei riformatori settecenteschi). «Non quotizzazioni, non enfiteusi, non locazioni a lungo termine, e neppur riparti periodici, forme tutte che l'esperienza ha condannato siccome quelle che sanciscono lo spoglio delle generazioni future, e con la fatua lusinga di generalizzare la piccola proprietà individuale, inoculano nelle generazioni presenti il germe d'una nuova cancrena sociale; la cancrena dei proprietari poveri, dannati fino dal nascere alle persecuzioni del fisco ed alla spogliatrice carità dei ricchi, non appena sopraggiunga devastatrice o sterile la stagione; forme perciò atte solo a riaccentrare nelle mani di pochi le proprietà rurali ed a ricostituire un nuovo latifondo più funesto del presente, perché coperto dal manto della legittimità. Non quotizzazioni, dunque (...), non enfiteusi, non locazioni (...), ma comunanze costituite per comuni o gruppi di comuni, a norma dell'entità numerica dei consociati e dell'estensione delle terre, e disciplinate con la forma della coo-

I contadini talora ebbero un po' di terra, ma non ebbero i mezzi conoscitivi, culturali ed economici per avviare un'agricoltura intensiva redditizia; così spesso preferirono vendere la terra a chi ne aveva già in abbondanza e sapeva bene come trarne il maggior profitto, grazie ad una puntigliosa organizzazione. ⁶² Probabilmente, anche qui, è da supporre che il fenomeno mostri aspetti diversi a seconda delle zone e dei casi.

4. LE RIVENDICAZIONI E IL DIBATTITO TRA OTTO E NOVECENTO. – Un ulteriore dato incontestabile, ai fini di una storia degli usi civici in Toscana, è l'avvio, tra Otto e Novecento (soprattutto all'indomani dell'unificazione nazionale), di una lunga serie di rivendicazioni, discussioni, proteste, contenziosi giudiziari.

Le prime ed eclatanti rivendicazioni si ebbero nel corso dell'Ottocento, ed alcune ebbero una certa eco in tutta Toscana, come quelle delle comunità di Colonna e Buriano negli anni Settanta, di Roccastrada tra gli ultimi anni del secolo ed i primi del Novecento, il cui esito favorevole ai *comunisti* dette coraggio ad altre comunità, ⁶³ come Civitella (1905-1908), Cinigiano e Monticello (negli anni '40) ed altre. ⁶⁴

perazione; comunanze autonome, aggiungo, a cui venga attribuita la proprietà collettiva di quelle terre (...).» CIOLFI, *I demani popolari e le leggi agrarie* cit., pp. 54-55.

⁶² Da tenere presente è anche che in seno ai governanti riformatori vi era un'ala più sensibile alle esigenze dei contadini ed una più vicina agli interessi dei grandi proprietari, intenzionati ad investire nell'enorme quantità di terre che veniva immessa sul mercato. Sul punto vedi TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine* cit., *passim*; GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura* cit., pp. 144 sgg. Sulle motivazioni e sulla cultura sottese alle riforme toscane in tema di proprietà, vedi anche MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana* cit., pp. 457-489.

⁶³ S. BUETI, A. RIPARBELLI, *La storia della proprietà collettiva e degli usi civici nel Comune di Roccastrada*, in *Studi in memoria di Ildebrando Imberciadori* (a cura di Danilo Barsanti), Pisa, 1996, pp. 203 sgg. Scrivono gli Autori che «la vittoria destò profonda eco in tutta la Provincia di Grosseto, tanto che ci furono nuove rivendicazioni da parte di altre popolazioni difese da illustri avvocati. Cominciarono gli abitanti di Tirli, di Rocchette, di Civitella, di Batignano e di Montepescali, che in generale, tranne un caso, riportarono lusinghiere affermazioni anche presso la stessa Suprema Corte di Cassazione di Firenze». *Ivi*, p. 203.

⁶⁴ Come scrive Umberto Brunelli, nella sua interessante ricostruzione della vicenda degli usi civici a Civitella Marittima attraverso la corrispondenza del parroco Lorenzini, promotore di una riuscita mediazione tra i popolani civitellini e la famiglia nobile possidente dei Patrizi, «agli inizi del secolo sono numerose le agitazioni di comunità reclamanti l'uso di semina, pascolo o legnatico nei latifondi della provincia grosse-

Delle numerose ed in genere lunghe liti giudiziarie, nonché delle posizioni che in esse si fronteggiavano ci testimonia anche, da angolazioni particolari ma interessanti, una nutrita serie di memorie legali, di solito chiamate a destreggiarsi tra le consuete fonti documentarie medievali e moderne, come statuti, capitoli di sottomissione, bandi ed editti granducali, nonché, immancabilmente, le *Visite* dei funzionari governativi. Tra tali memorie, ricordiamo ad esempio quelle del Beccani⁶⁵ per Scarlino, dello Spagna⁶⁶ per Buriano e Colonna, del Landucci⁶⁷ e dell'Aldi Mai⁶⁸ per Sticciano, del Pierazzi⁶⁹ per Tatti, del Pericciuoli⁷⁰ ancora per Tatti e

tana. La stampa dell'epoca ne segnala la presenza un po' dovunque, da Montepescali a Pitigliano, a Manciano, Scansano, Roccastrada; fra la corrispondenza del Lorenzini richieste di informazione sulla prassi da seguire a proposito di rivendicazioni di usi civici vengono da Torriella, Montemassi, Monticiano, Chiusdino». U. BRUNELLI, *Civitella Marittima. Un paese attraverso la vicenda degli usi civici (1905-1908)*, Grosseto, 1980, pp. 43-44.

⁶⁵ G. BECCANI, *Memoria a favore degli uomini e abitanti di Scarlino contro la Comunità di Gavorrano*, Siena, 1842.

⁶⁶ S. SPAGNA, *Comunità di Castiglione, uomini di Buriano e Colonna e Principi Asburgo Lorena. Esposizione di fatti e parere circa alle proprietà e alle servitù del terratico e seminativo nelle Bandite dei Comunali di Buriano e Colonna*, Livorno, 1878; ID., *Memoria a favore della Deputazione di affrancazione delle servitù di pascolo e legnatico nei comunelli di Buriano e Colonna*, Livorno, 1878; ID., *Relazione e valutazione dei terratici del Comune del territorio di Colonna spettanti al Comune di Castiglione della Pescaia*, Siena, 1878.

⁶⁷ L. LANDUCCI, *Memoria a favore degli uomini di Sticciano appellanti contro il Sig. Conte Mario Tolomei appellante e appellato adesivamente. Diritto di pascolo e legnatico (Corte Regia di Firenze, Prima Camera Civile)*, Firenze, 1857.

⁶⁸ G. ALDI MAI, *Nannini Girolamo contro contessa Tolomei. In tema di possesso ed esercizio di usi civici in Sticciano (Tribunale Civile di Grosseto)*, Grosseto, 1910.

⁶⁹ L. PIERAZZI, *Uomini di Tatti e proprietari di Tatti. Diritti di legnatico. Affrancazione. Giunta d'Arbitri. Usi civici (R. Corte d'Appello di Firenze)*, Firenze, 1895.

⁷⁰ C. PERICCIUOLI, *Barabesi e loro consorti contro Salvatori e loro consorti. Sull'appello interposto contro la decisione della Giunta d'Arbitri proferita in base alla legge di affrancazione delle servitù civiche del territorio di Tatti (R. Corte d'Appello di Firenze)*, Siena, 1911; ID., *Barabesi Giulio contro Mariani Pietro. Memoria a sviluppo della comparsa conclusionale. Usi civici di macchiatico e legnatico di Tatti (R. Corte d'Appello di Firenze)*, Siena, 1909; ID., *Sulla incapacità legale dei testimoni civili a deporre in res sua con speciale referenza alla materia degli usi civici*, Firenze, 1912; ID., *Pagliuchi e Mariani. Memoria sugli usi civici di Tatti (R. Corte d'Appello di Firenze)*, Firenze, 1900; ID., *Papi-Mattii contro Comune di Roccastrada. Sviluppo di comparsa conclusionale. Inesistenza o abolizione dell'uso civico di legnatico. Diritti del proprietario nell'ipotesi dell'uso civico (R. Corte d'Appello di Firenze)*, Siena, 1908.

per Roccastrada, del Nelli⁷¹ per Montorsaio, del Viviani⁷² per Paganico, Sasso d'Ombone, Montorsaio, Cinigiano, del Niccolai⁷³ per Montepescali, del Sarrocchi⁷⁴ per Paganico, Rocchette e Roccalbegna, del Pallini⁷⁵ per Paganico, Montepescali, Grosseto, Rocchette e Roccalbegna, del Pastorelli⁷⁶ per Roccastrada, Torriella e Massa Marittima. Non c'è dubbio che esse, e ovviamente le sentenze dei vari tribunali presso cui furono prodotte, potrebbero essere oggetto di un interessante studio sulla giurisprudenza post-unitaria in Toscana attinente agli usi civici. Ma degno di atten-

⁷¹ V. NELLI, *Note defensionali per Corsi Giuseppe contro il Conte Giulio Guicciardini Salviati. Usi civici di legnatico, semina e pascolo nel territorio di Montorsaio (Tribunale di Grosseto)*, Grosseto, 1917.

⁷² C. VIVIANI, *Usi civici. In difesa dei diritti delle popolazioni di Paganico, Sasso d'Ombone, Montorsaio, Cinigiano, Poggi, Castiglioncello Bandini e altre avanti il Commissario agli Usi Civici di Roma*, Roma, 1926.

⁷³ E. G. NICCOLAI, A. S. E. *il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici della Toscana. Per il n. u. conte Gualtiero Grottanelli contro Valdambri, Sartoni e Canapini, uomini di Montepescali e podestà di Grosseto e in contraddittorio nel n. u. conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati. Memoria di replica*, Firenze, 1929.

⁷⁴ G. SARROCCHI, *Pretese di uso civico sulle terre dell'ex Marchesato di Paganico e su altre terre della Provincia Inferiore Senese*, Firenze, 1929; G. SARROCCHI, P. FILESI, V. E. CALLAIANI, A. PALLINI, *Comparsa conclusionale [nella vertenza tra Amedeo e Susanna Amphoux e Alessandro Cinciari e gli abitanti di Rocchette, Comune di Roccalbegna] (R. Corte d'Appello di Firenze)*, Firenze, 1929.

⁷⁵ A. PALLINI, *La Bandita delle Sugherelle e la Corte di Paganico (R. Commissariato per l'accertamento e Liquidazione degli usi civici della Toscana)*, Grosseto, 1928; ID., *Un caso particolare di usi civici o diritti promiscui nella provincia di Grosseto. Montevitozzo in territorio dell'antica Contea Ursinia di Pitigliano e Sorano. Comparsa e note defensionali per i Sigg. Ercolani*, Grosseto, 1930; ID., *Comparsa e memoria defensionale in causa Guicciardini Corsi Salviati contro Valdambri, Perugini e Zalaffi. Pretesi usi civici di semina e legnatico nel territorio di Montepescali (Tribunale Civile di Grosseto)*, Siena, 1919; ID., *Memoria per Amphoux e Cinciari contro uomini delle Rocchette e Comune di Roccalbegna (Regia Corte d'Appello di Firenze)*, Firenze, 1929; ID., *Memoria per il Conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati contro Uomini di Montepescali e Comune di Grosseto (Regio Commissario per l'accertamento e Liquidazione degli usi civici della Toscana)*, Firenze, 1928; ID., *I pretesi usi civici negli antichi territori e corti del Sasso e di Vicarello di Maremma. Memoria e Conclusionali per i Signori Conte Giovanni Placidi e Ferruccio Ricci (R. Commissario per l'accertamento e liquidazione degli usi civici della Toscana)*, Grosseto, 1930.

⁷⁶ A. PASTORELLI, *I diritti della popolazione di Roccastrada sulle terre della sua corte. Memoria e note di replica. Udienza del 20 maggio 1939 (R. Commissariato di Roma per la liquidazione degli usi civici nelle province dell'Italia Centrale)*, Pisa, 1939; ID., *I diritti della popolazione di Torriella sulle terre della sua corte*, Pisa, 1939; ID., *Comune di Massa Marittima contro Comini*, Pisa, 1947; A. PASTORELLI, A. S. MARTORELLI, *Comparsa conclusionale [sulla demanialità delle terre del comunello di Montevitozzo, Comune di Sorano] (R. Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale per gli Usi Civici)*, Roma, 1932.

zione, anche se da un punto di vista più culturale e meno strettamente giuridico, è anche il dibattito che si aprì nelle riviste locali del primo Novecento, come *L'Ombro*, *Etruria Nuova*, *La Martinnella*, del quale rende conto in breve il Brunelli per tracciare un quadro della situazione complessiva della Maremma al tempo delle rivendicazioni di Civitella.⁷⁷

Le rivendicazioni, condotte con passione in nome di un'istanza di giustizia sociale, furono nondimeno guardate con diverso atteggiamento dei giuristi. Vi fu chi vide in esse la lotta sacrosanta per il ristabilimento di principii giuridici indebitamente travolti dalla rivoluzione borghese (come il Ciolfi), ma vi fu anche chi guardava con un certo timore a queste situazioni. Esse, alimentate irresponsabilmente con intenti demagogici da certi politici, avrebbero potuto travolgere anche i più giustificati diritti (come quelli dei proprietari che avevano dedicato il loro lavoro per migliorare i fondi), nonché ogni certezza nei rapporti, anche se in vita da lungo tempo e poggianti sulla assoluta buona fede dei soggetti. Anche Carlo Calisse volle far sentire la sua opinione in merito, definendo una «rinnovata barbarie» la corsa alle rivendicazioni a cui si stava assistendo e ribellandosi a quel postulato da taluni espresso o sottinteso che ogni proprietà fondiaria fosse frutto di usurpazione.⁷⁸

Sul piano politico, a fine Ottocento, anche se in un quadro di prevalente scetticismo, avevano trovato espressione istanze favorevoli ad una conservazione dei diritti collettivi soprattutto tramite

⁷⁷ BRUNELLI, *Civitella Marittima* cit., pp. 45 sgg.

⁷⁸ «Ora, quando si vede, come pur troppo vedesi con frequenza, che alle folle eccitate può darsi a credere che tutti coloro che hanno le terre son gente che per violenza o per frode le hanno usurpate; che facendosi esse innanzi ad occuparle in qualsiasi modo, non esercitano che un diritto di rivendicazione; che se le leggi non le assistono, se i magistrati non le fiancheggiano, ciò è perché le aule del Parlamento e dei tribunali non sono popolate che dai proprietari e dai loro clienti, e le leggi e le sentenze perciò non sono che atti partigiani d'interesse di classe; quando dalle folle così eccitate si ottiene la invasione delle terre non avute mai, a memoria d'uomo, in possesso anche parziale, la distruzione dei lavori su di esse iniziati, il danneggiamento a fin di odio e vendetta, la lotta con la forza pubblica, (...) chiunque desideri il miglioramento del popolo non può non augurare che la legge, con tutte le forze che nella società la sussidiano, faccia al più presto cessare questa che è rinnovata barbarie». C. CALISSE, *Le riforme della legge per gli usi civici nella Provincia di Roma*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», LXXVIII, 1907, fasc. II, p. 201.

Giovanni Zucconi e la sua opera dottrinale e politica, che portò, pur attraverso mediazioni, alla legge sugli usi civici del 24 giugno 1888 per le provincie ex-pontificie (c.d. *legge Zucconi*). Lo studioso vedeva nella proprietà collettiva «un grande rimedio per la soluzione delle questioni sociali in Italia».⁷⁹ Val forse la pena in proposito di ricordare come, in generale, nel secondo Ottocento si fosse registrata una crisi di fiducia in quelli che erano considerati i pilastri fondanti dello Stato liberale (democrazia rappresentativa, idea di progresso, proprietà privata come mezzo di emancipazione etc.) e che fatti (come la Comune di Parigi del 1871) e ideologie nuove e di vario segno (marxismo, anarchismo, decadentismo) iniziassero a dare espressione ad un diffuso malcontento, dovuto soprattutto agli squilibri sociali lasciati o creati dall'impetuoso sviluppo industriale. Va detto però che i propugnatori ottocenteschi italiani del recupero della proprietà collettiva furono spesso divisi da una reciproca diffidenza dai socialisti. I primi (come Tommaso Tittoni, autorevole continuatore dell'opera di Zucconi) vedevano nell'azione dei secondi una lotta contro il capitalismo non sorretta da adeguati principii giuridici, mentre i socialisti (come il Ferri, ad esempio) scorgevano in queste rivendicazioni un orizzonte culturale conservatore, estraneo e concorrente al progresso socialista, poiché proponevano rimedi che non andavano ad incidere sugli equilibri di classe, ma anzi li consolidavano.⁸⁰

Molti anni di dibattiti e polemiche precedettero dunque quella che fu la prima legge sugli usi civici valida per tutto il territorio nazionale e che è tutt'oggi la legge fondamentale in materia nell'ordinamento vigente, la n° 1766 del 16 giugno 1927 «Sul riordinamento degli usi civici». Il regime fascista condusse su questi temi

⁷⁹ *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi, a cura di G. P. Falaschi, Camerino, 1991, p. 126.

⁸⁰ U. PETRONIO, *Profili giuridici dell'appartenenza e della gestione delle terre di uso civico*, «Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente», n. 6, anno VI, giugno 1997, p. 359. Sulle perplessità del Ferri, ma anche sugli «ondeggiamenti» dei socialisti su queste tematiche v. anche CIOLFI, *I demani popolari e le leggi agrarie* cit., pp. 6-7.

un'azione dal carattere ambivalente.⁸¹ Se da un lato l'intervento legislativo fascista proseguiva nel solco del vecchio indirizzo abolizionista⁸² e, in ossequio al nuovo ruolo onnipervasivo assunto dallo Stato, tendeva a risolvere la categoria del 'collettivo' in quella del 'pubblico', d'altro canto mostrò anche un certo favore ed interesse per il collettivismo agrario (nel quadro non lineare del c.d. *ruralismo* mussoliniano) e sembra si debba addirittura all'intervento personale del Duce se il principio della *imprescrittibilità* degli usi civici (che fa eccezione alle regole della proprietà) non fu cancellato.⁸³

Diverse tradizioni si mischiano dunque (purtroppo è il caso di dire non felicemente) nella legislazione sugli usi civici del 1927. Anzitutto, il legislatore intese comprendere nel termine di *usi civici* una varietà di situazioni, riferibili a contesti sociali ed istituzionali diversi, solo in via generale riconducibili entro il grande alveo del collettivismo agrario. Sulla inopportunità di tale scelta e

⁸¹ Al momento della conversione in legge del decreto del R.D.L. del '24, non mancò chi fece osservare che «le mutate e migliorate condizioni della società hanno in gran parte svuotato del loro contenuto economico gli usi civici, che non rappresentano più un beneficio apprezzabile da ogni ordine di cittadini, specialmente perché l'esercizio diretto dell'uso non offre quel compenso che in misura molto superiore può attingersi da altre e più proficue occupazioni». *Relazione ministeriale* citata in U. PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà* cit., p. 538. L'ostilità del regime per la proprietà collettiva è provata, secondo Paolo Grossi, dal fatto che nei due Congressi nazionali di diritto agrario del 1935 e del 1938 «un'attenzione assolutamente irrisoria» fu dedicata alla materia, che non avrebbe trovato uno spazio adeguato neppure nell'*Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane*. Vedi P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, nel suo *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1991, pp. 704-705.

⁸² La formazione di una diffusa piccola proprietà era auspicata da alcuni per calmare le agitazioni che avevano attraversato il mondo rurale all'indomani della prima guerra mondiale, e quindi per attirare le simpatie di taluni ceti rurali verso il fascismo.

⁸³ Sul punto, invero, il dibattito parlamentare, come riferisce il Curis, fu sofferto e la «grave e dibattuta questione» dell'imprescrittibilità fu addirittura «in modo speciale studiata dal Capo del Governo, on. Benito Mussolini, al cui personale intervento si deve se la base fondamentale della legge, il principio della imprescrittibilità, consacrato dalla storia, poté essere salvato, mentre stava per naufragare miseramente fra i marosi in cui si dibatteva, come nave in tempesta. Egli solo — è doveroso riconoscerlo — ebbe in quel momento la chiara e precisa percezione dell'importanza sociale, economica e giuridica del grave e ponderoso problema, che da Tiberio Gracco era stato lanciato ai posteri, attraverso i secoli». G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma, 1928, p. 27. Non per niente, dunque, la legge del '27 sugli usi civici fu considerata tra le c.d. *leggi fascistissime*, cioè tra quelle che maggiormente valevano a caratterizzare il regime.

della estensione a livello nazionale di una disciplina uniforme si espressero in molti già al momento dell'approvazione della legge.⁸⁴ A tali 'guasti' (unificazione nazionale della disciplina ed uniformazione terminologica impropria) il Grossi aggiunge quello di aver rivestito le situazioni dell'Italia centro-settentrionale con una normativa nata nel meridione e quello di aver ricondotto questi diritti nella sfera pubblicistica.⁸⁵ Nello stesso metodo di liquidazione per quote degli usi civici è stata da taluni ravvisata una evidente contraddizione. Come ha rilevato Ugo Petronio, «gli usi, che sono nati in un contesto nel quale non era necessario pensare alla proprietà della terra per identificare l'appartenenza di essi e il loro regime giuridico, sono stati convertiti e si convertono in situazioni reali di appartenenza della terra (...)».⁸⁶ L'Autore rileva anche che la legge determinò un'estensione del modello meridionale del *demanio civico* o *universale*, ritenuto per lungo tempo non estendibile alle altre parti d'Italia da dottrina e giurisprudenza, considerato che nell'Ottocento, negli Stati preunitari dell'Italia centro-settentrionale, si ritenevano i terreni comunali gravati da usi civici di proprietà dell'ente comunale medesimo, con la conseguenza che si riteneva loro applicabile la legge comunale e provinciale e si ritenevano espropriabili e prescrittibili.⁸⁷

Ed è proprio quella della *imprescrittibilità* che si presenta

⁸⁴ L'Ufficio centrale del Senato aveva rilevato la diversità di condizioni sociali nelle varie aree italiane e nei vari tempi, tale da sconsigliare un riconoscimento dei diritti civici in modo troppo ampio e generale. CURIS, *Gli usi civici* cit., p. 50.

⁸⁵ GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive* cit., pp. 703-704. In un più recente intervento l'Autore ribadisce la profonda differenza dei semplici usi civici, diritti reali su cosa altrui, dalle proprietà collettive vere e proprie, tipiche soprattutto delle Alpi orientali (Regole ampezzane e del Comelico, Magnifiche Comunità di Piemme e di Cadore etc.). Solo in queste ultime si avrebbe una «compenetrazione fra terra e sangue», tra costume giuridico ed esperienza di vita associata, aspetti invece molto più attenuati o assenti nel collettivismo di molte parti d'Italia. GROSSI, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statutale*, «Rivista di diritto agrario», LXXXVI, 1997, fasc. 3, pp. 270-271.

⁸⁶ PETRONIO, *Usi e demani civici* cit., p. 535.

⁸⁷ Il Petronio ricorda che tale concezione non solo fu autorevolmente ribadita da Oreste Ranelletti e Carlo Calisse, ma fu accolta anche da Giacomo Venezian, sostenitore sì di una proprietà collettiva (e non comunale), ma solo nel Meridione d'Italia. U. PETRONIO, *Dalla legge del 1927 al disegno di legge quadro: problemi storico-giuridici*, in *Gli usi civici. Realtà e prospettive*, Atti del Convegno di Roma, 1-2 giugno 1989, a cura di O. Fanelli, pp. 41-42.

come una delle questioni più controverse nel dibattito novecentesco sugli usi civici. Come scriveva Guido Astuti,

di fronte ai fautori della imprescrittibilità assoluta dei diritti civili, si sono posti, con atteggiamento di uguale intransigenza ed opposta unilateralità, i fautori di una generale ed indiscriminata soppressione di questi diritti, che sarebbe senza dubbio una grave e palese ingiustizia. Ma, fra le due opinioni estreme, ci sembra pienamente giustificata una più moderata e meditata proposta, diretta alla abolizione degli usi civici non più esercitati da lungo tempo».⁸⁸

Non diversamente si espresse Gian Piero Bognetti, che bollò come un *monstrum* storico il trasportare l'imprescrittibilità assoluta nell'Italia settentrionale, fonte di ingiustizie e, talvolta, anche di assurdità dal punto di vista economico. Se nel Meridione questo principio aveva un senso, come rimedio alle frequenti usurpazioni feudali (e ciò determinò anche il suo accoglimento da parte di Vittorio Scialoja), nell'Italia centro-settentrionale, tradizionalmente comunale, esso si rivela un assurdo, valendo solo a mettere in discussione spesso ciò che le stesse comunità avevano disposto, nel caso in cui di tali disposizioni si fosse perduta traccia.⁸⁹

5. LA LEGGE DEL 1927 E LA DISCIPLINA VIGENTE. – La legge fondamentale in materia nell'ordinamento vigente è ancora la n° 1766 del 16 giugno 1927 «Sul riordino degli usi civici», che convertì in legge tre precedenti Regi Decreti.⁹⁰ Essa fu seguita,

⁸⁸ Più che una riforma generale della legislazione sugli usi civici, l'Astuti auspicava tuttavia un rinnovamento della prassi amministrativa e giurisprudenziale, che a suo avviso non sarebbe difficile soprattutto se «anziché adagiarsi nella comoda ripetizione di formule dogmatiche astratte, prive di fondamento storico e giuridico, si riconoscesse la necessità di serie indagini storico-giuridiche, dirette alla soluzione dei concreti problemi connessi alle singole fattispecie, nell'ambito di una approfondita valutazione delle diverse situazioni regionali e locali». G. ASTUTI, *Aspetti e problemi del riordino degli usi civici in Italia*, «Rivista di diritto agrario», XXXIII, 1954, pp. 42-43.

⁸⁹ G. P. BOGNETTI, *Per la riforma della legge sugli usi civici*, «Rivista di diritto agrario», XXXIII, 1954, pp. 286 sgg.

⁹⁰ Si tratta del n° 751 del 1924 («Sul riordino degli usi civici nel Regno»), del n° 1484 del 1924 (contenente modifiche all'art. 26 del decreto precedente) e del n° 895 del 1926 (di proroga dei termini contenuti nell'art. 2 del decreto n° 751 del 1924).

l'anno successivo, da un regolamento per la sua applicazione (approvato con il Regio Decreto del 26 febbraio 1928, n° 332). Tali disposizioni dettano tutt'oggi la disciplina basilare degli usi civici nel nostro ordinamento, integrata tuttavia da altre norme, che soprattutto hanno precisato le modalità per la sua applicazione e gli organi competenti in materia. Le più importanti sono: la legge del 10 luglio 1930, n° 1078, contenente norme sulla definizione delle controversie in tema di usi civici; il D.L. 19 ottobre 1944, n° 284, relativo alle autorizzazioni dei Commissari; la legge n° 278 del 1957, per l'istituzione dei comitati separati di gestione dei beni civici; l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n° 11.⁹¹ e l'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616,⁹² che hanno trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative agli usi civici; la legge n° 431 del 1985 (c.d. «legge Galasso»), che ha considerato le zone interessate dagli usi civici automaticamente meritevoli di tutela paesaggistica; il D.L. n° 178 del 1987 che ha previsto ipotesi di sanatoria in caso di abusi edilizi; la legge n° 97 del 1994, che detta alcuni principii-guida sulle proprietà collettive destinati ad inquadrare le legislazioni regionali.

Nell'ambito toscano, ricordiamo soprattutto le leggi regionali n° 15 del 1981 e n° 10 del 1989 (sulle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione), n° 5 del 1985 e n° 52 del 1990 (sull'istituzione e modifiche del Parco delle Alpi Apuane), n° 58 del 1988 (sulla raccolta dei tartufi) ed il Regolamento regionale n° 1 del 1992, di attuazione della legge n° 278 del 1957, sulla costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.⁹³

⁹¹ Una lunga circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 5 maggio 1972 (n° 21732/1187) dettò criteri interpretativi del Decreto. FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive* cit., pp. 529-541.

⁹² Anche qui, occorre ricordare una importante circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 27 giugno 1978 (n° 18042), che, come quella appena citata, intervenne a chiarire e illustrare il Decreto presidenziale. *Ibid.*, pp. 542-546.

⁹³ Una circolare del Ministero dell'Interno del 12 novembre 1957 (n° 15100/15/I) ha ritenuto applicabile alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico la legge n° 278 del 1957, rimanendo quindi abrogate le disposizioni dell'art. 64 del Regolamento del 26 febbraio 1928, che demandavano l'amministrazione dei beni civici ad un apposito comitato costituito dalla Giunta Provinciale Amministrativa e composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. *Ibid.*, pp. 524-525.

Da segnalare sono anche alcuni articoli della nostra Carta Costituzionale, che sono stati spesso interpretati a sostegno dei diritti di uso civico e per auspicare una maggiore tutela delle comunità di essi titolari. Si tratta dell'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e dell'art. 43, II comma, ove prevede limiti che la legge può apportare alla proprietà privata «allo scopo di assicurarne la funzione sociale».⁹⁴

Il quadro che emerge da questa normativa è tutt'altro che semplice e lineare e non ha mancato di suscitare numerose critiche, di diverso segno. A colmare le molte lacune che esso presenta è spesso intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che ha svolto un ruolo importantissimo nel definire la disciplina della materia.⁹⁵

La legge del 16 giugno 1927 non fornisce, a ben vedere, neppure una definizione di *uso civico* (né di *proprietà collettiva*) ed essa è stata quindi elaborata dalla dottrina.

Secondo l'interpretazione oggi prevalente, devono tenersi distinti tre gruppi di situazioni: gli usi civici su terre private altrui (diritti *in re aliena* spettanti, *uti cives*, ai membri di una collettività); gli usi esercitati su terre della collettività degli abitanti di un luogo (*demanio civico* o *terre civiche*); le terre collettive (di proprietà di una cerchia chiusa di famiglie di originari).⁹⁶

⁹⁴ Per Paolo Grossi una «lettura combinata» dei primi tre articoli della Costituzione disegnerebbe una «realtà autenticamente pluriordinamentale» e «questi tre articoli sembrano scritti anche per i nostri assetti proprietari collettivi». GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive* cit., p. 741. In altro luogo afferma ancora l'Autore: «i riferimenti, oggi frequenti nelle fonti e nella letteratura, alla 'funzione sociale' della proprietà, in sé e per sé tautologici ed inconcludenti, si coloriscono di più sul piano storico, (...) come affermazione solenne d'una teoria tendente a reinserire la proprietà fra i meri strumenti dell'organizzazione economica». P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, in *Il dominio e le cose* cit., p. 54.

⁹⁵ G. FLORE, A. SINISCALCHI, G. TAMBURRINO (a cura di), *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, Milano, 1956; G. CERVATI, *Gli usi civici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1951.

⁹⁶ La tesi vede tra i suoi più illustri sostenitori Alberto Germanò, ai cui numerosi scritti si rimanda. Il concetto è, ad esempio, sinteticamente esposto anche nella *Relazione alla Proposta di legge sul riordino degli usi civici* pubblicata sul n° 4 dei *Quaderni degli usi civici e delle proprietà collettive* della Regione Toscana. Vedi anche E. ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995.

Altri negano invece che possa parlarsi di un *demanio civico*, cioè una autonoma proprietà collettiva in capo agli abitanti-utenti. Principalmente, tra gli autori più recenti, ricordiamo Ugo Petronio, il quale ritiene che, in base alla stessa legge del 1927, si debba parlare solo di proprietà comunale destinata ad uso civico.⁹⁷

Premesso ciò, e tralasciando per il momento quelle proprietà collettive chiuse di famiglie originarie (diffuse in altre realtà geografiche), possiamo dire che il nostro ordinamento fa una distinzione dei diritti collettivi in due gruppi:⁹⁸

1) gli usi civici (in senso stretto) gravanti su terre di privati, che sono destinati ad essere liquidati, nel modo che vedremo;

2) gli usi esercitati su terre già appartenenti alla comunità (cioè del *demanio civico*, veri e propri casi di proprietà collettiva secondo l'orientamento prevalente) che implicano, al contrario, un vincolo conservativo e di pianificazione economica (si prevede la distinzione preliminare di esse in due categorie: la categoria A, includente terreni convenientemente utilizzabili collettivamente come *pascolo o bosco*, e la categoria B, che comprende terre da destinarsi alla coltivazione, previa ripartizione in quote). La inclusione nell'una o nell'altra categoria avviene (dopo una fase consultiva) con provvedimento della Regione, atto importante perché i terreni di categoria A sono da considerarsi *inalienabili e indisponibili*. È possibile, tramite apposito procedimento, un mutamento di destinazione, purché siano salvaguardati i diritti della popolazione e sia sempre possibile il ritorno alla destinazione precedente. La

⁹⁷ Petronio nega, anzi, che una *proprietà collettiva* abbia mai trovato riconoscimento nei vari Stati italiani preunitari, almeno sin dal Medioevo comunale. Vedi ad es. U. PETRONIO, *Usi civici: radici storico-giuridiche; gli organi preposti (Comuni, Frazioni, Amministrazioni separate)*, in V. CERULLI, DI MARCO (a cura di), *Usi civici. I problemi attuali e le prospettive di riforma*. Atti del Convegno di Rocca Santa Maria, Teramo (8-9 novembre 1993), Firenze, 1995, pp. 10-11; Id., *Usi civici*, voce in «Enciclopedia del diritto», vol. XLV, Milano, 1992, p. 931.

⁹⁸ Per un approfondimento della sintesi che segue si vedano V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983; P. FEDERICO, *Usi civici e ambiente*, in *Usi civici*, Atti del Convegno *Proprietà collettiva ed usi civici nella Provincia di Grosseto - Massa Marittima* (26 giugno 1993), Grosseto, 1995, pp. 11-32; PETRONIO, *Usi civici*, voce in «Enciclopedia del diritto» cit. In tali contributi, a cui abbiamo fatto riferimento, è possibile anche trovare ulteriori indicazioni bibliografiche.

quotizzazione invece prevista per i terreni della categoria B avviene tra le famiglie di coltivatori diretti residenti nel Comune (o della frazione se il demanio civico ha tale dimensione).⁹⁹

Nel secondo dopoguerra un importante fenomeno di cui occorre prendere nota è quello delle occupazioni abusive, spesso con edificazioni, di terreni civici, fenomeno che si è sviluppato parallelamente con l'aumento demografico, con il turismo di massa, con le trasformazioni rilevanti del mondo rurale.¹⁰⁰ Ad esempio, i solitari luoghi montani o paludosi posti in prossimità del mare (tipicamente oggetto di antiche forme di utilizzo collettivo), si sono non di rado trasformati in luoghi di villeggiatura e sono stati fatti oggetto (talora illegalmente, anche a causa della scarsa tutela delle pubbliche amministrazioni) di investimenti cospicui (pensiamo a piste da sci, alberghi, villaggi turistici, infrastrutture varie etc.), con totale abbandono della destinazione agro-silvo-pastorale. Occorre parimenti considerare, ed è certo un aspetto non secondario, i delicati problemi sorti con il trasferimento di questi beni: pensiamo all'acquirente in buona fede di un terreno gravato da usi civici (fino ad oggi non risultanti dai pubblici registri immobiliari), che può scoprire tardivamente di aver comprato (magari da un Comune) in modo non idoneo a divenire regolarmente proprietario.¹⁰¹

Si è infatti verificato spesso che gli amministratori comunali, ignorando la natura demaniale-civica del bene (pur sempre però intestato al Comune nella documentazione catastale) lo abbiano

⁹⁹ Molte quotizzazioni si ebbero nella prima intensa fase di applicazione della legge (dall'emanazione fino al 1940-41), ma tale attività è andata esaurendosi col tempo, poiché troppo spesso non hanno, in realtà, raggiunto il loro scopo di favorire una piccola proprietà.

¹⁰⁰ Tali occupazioni, spesso sorte in mancanza di opposizione della comunità titolare, concretizzerebbero situazioni di «proprietà apparente», considerato il carattere inalienabile ed inusufruttabile dei beni.

¹⁰¹ Come sostiene Pietro Federico, «nella Provincia di Roma, ad esempio, e più in generale nel Lazio, abbiamo migliaia e forse centinaia di migliaia di cittadini che per una serie di vicende legate al mancato rispetto formale della legge del 1927, si trovano ad avere una situazione irregolare nel regime della proprietà del fondo e della abitazione posseduta spesso da decenni, e ciò parimenti spesso senza neppure saperlo, per essersi perduto il ricordo degli usi civici presenti *in loco*». P. FEDERICO, *Usi civici*, voce in «Novissimo Digesto italiano», app. VII, Torino, 1987, p. 1029.

alienato senza provvedere alla necessaria procedura di sdemania-lizzazione, dando luogo ad un atto radicalmente nullo per impossibilità del bene di essere oggetto del contratto; nullità che colpisce poi anche tutti gli atti successivamente stipulati dagli aventi causa (che non possono neppure beneficiare dell'usucapione).

È oggi di fondamentale importanza, dunque, il quesito seguente: cosa avviene nel caso di occupazioni abusive di demani civici da parte di privati? Le strade che si aprono sono due: la *reintegra demaniale* e la *legittimazione*. Nel primo caso, dopo una perizia e il provvedimento di reintegra demaniale da parte della Regione,¹⁰² si ha la restituzione alla comunità titolare della terra abusivamente occupata, più la corresponsione dei frutti ed il pagamento delle spese procedurali. Nel secondo caso, la legittimazione, che può essere discrezionalmente concessa quando ricorrano alcuni requisiti (1 - occupazione ultradecennale; 2 - non interruzione topografica di terre civiche; 3 - presenza di migliorie permanenti e sostanziali a seguito di investimenti del privato) può portare, con certe modalità, alla acquisizione della piena proprietà in capo all'occupante. La competenza per la legittimazione non fu comunque trasferita alle Regioni con il già ricordato D.P.R. n° 616/1977, ma il procedimento relativo rimase al Commissario per gli usi civici e deve essere concluso con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Agricoltura e foreste e d'intesa con la Regione. Tale provvedimento, come specifica la circolare ministeriale del 27 giugno 1978 (n° 18042),¹⁰³ è costitutivo del diritto di proprietà, trasformando il demanio civico in allodio. La competenza per la legittimazione è dunque statale e non regionale, come ha ribadito anche il Consiglio di Stato in due pareri del 1981 e del 1987.¹⁰⁴

Abbiamo detto che i demani civici sono inalienabili. In via del tutto eccezionale, secondo la giurisprudenza, è però consentita la

¹⁰² Ma se vi è contrasto in ordine alla *qualitas soli* e l'atto ha natura giurisdizionale, allora la competenza passa dalla Regione al Commissario per gli usi civici, come affermò il Consiglio di Stato in un parere dell'11 febbraio 1981 (n° 1277/79). FEDERICO, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive* cit., p. 551.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 544.

¹⁰⁴ Si tratta dei pareri dell'11 febbraio 1981, n° 1277/79 e del 16 dicembre 1987, n° 2525. *Ibid.*, pp. 546 e 554.

loro vendita, previa autorizzazione regionale, in tre casi: quando la comunità interessata tragga da essa un reale beneficio; quando riguardi un fondo poco esteso; quando l'uso civico esercitato non è più necessario alla popolazione. Questa, in sintesi, è la disciplina riguardante i *demanii civici*, ossia le terre interessate da usi civici appartenenti alla popolazione (*uti cives*) di un Comune o una frazione, soltanto rappresentata dal Comune/ente giuridico (ricordiamo ancora che il demanio civico è, secondo l'indirizzo affermato, una proprietà collettiva e non si tratta di beni patrimoniali del Comune). Vediamo ora quella degli usi civici gravanti su *fondi privati*.

Gli usi civici su fondi privati (eccetto quelli di caccia e pesca) sono in via generale destinati alla liquidazione, che può avvenire in tre modi diversi.

1) Con la quotizzazione e suddivisione del fondo tra il privato e il Comune (o frazione o associazione) in cui si trova la terra (art. 5 legge n° 1766/27). La parte che rimane al privato diviene proprietà privata piena, mentre l'altra diviene demanio civico. Ai fini di tale suddivisione la legge distingue gli usi civici da liquidare in essenziali (I classe) ed utili (II classe). Essenziali sono quelli che provvedono al mantenimento personale degli utenti, e danno diritto alla comunità di trattenere da 1/8 alla metà del fondo; utili sono quelli che implicano una attività produttiva-commerciale, e danno diritto alla comunità ad una quota del fondo pari a un minimo di 1/4 fino ad un massimo di 2/3 del fondo. Questo primo modo di liquidazione è quello considerato «normale» dalla giurisprudenza, anche se non è stato il più seguito.

2) La seconda ipotesi (art. 7, I comma, legge n° 1766/27), assai ricorrente, prevede i casi in cui il privato abbia già realizzato sul fondo migliorie permanenti e sostanziali o quando si tratta di piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie. In questi casi il proprietario rimane in possesso di tutto il fondo pagando un canone annuo al Comune, corrispondente al valore monetario dei diritti di uso civico, determinato da un perito. Può comunque affrancarsi dal canone pagando contestualmente venti annualità.

3) La terza ipotesi (per le provincie dell'ex Stato pontificio, art. 7, II comma, della legge 1766/27) prevede l'assegnazione dell'intero fondo privato alla comunità, dietro pagamento di un ca-

none al proprietario, quando ricorrono determinate esigenze di tutela degli interessi della collettività.

È chiaro dunque che anche il *procedimento di liquidazione* degli usi civici, possibile solo su terre private, normalmente non elimina l'utilizzazione collettiva, che potrà persistere, nella forma tutelata di demanio civico, su una parte anche importante (fino ai 2/3) del fondo, o su tutta la superficie dietro pagamento di un canone al proprietario.

La legge del 1927 prevede un termine di sei mesi¹⁰⁵ per la dichiarazione degli usi civici gravanti su terre di privati e non più in esercizio; in caso di mancata dichiarazione, non sarebbe stato più possibile rivendicare tali diritti.¹⁰⁶ Erano quindi esclusi dall'obbligo di dichiarazione gli usi civici ancora in esercizio e quelli insistenti su terre di Comuni e frazioni. Tra questi ultimi, un caso particolare è dato dai diritti spettanti alla popolazione di un Comune o frazione ed esercitati sul territorio di un altro Comune o frazione, insieme agli abitanti di esso. È questa l'ipotesi dei c.d. *diritti promiscui*, che sono in genere destinati alla liquidazione mediante attribuzione ad un Comune o frazione di una quota di terreno gravato in proprietà piena; tuttavia la Regione può conservare la promiscuità per ragioni economiche locali.

L'esistenza o meno degli usi civici su di un territorio può essere (e spesso è) questione tutt'altro che pacifica, per il coinvolgimento di interessi economici che comporta. È ovvio che i privati siano tutt'altro che entusiasti dal veder riconoscere usi civici sul proprio territorio; ma anche le Amministrazioni comunali hanno visto spesso questo tipo di diritti, per i vincoli ne derivano, soprattutto come un ostacolo. È facilmente comprensibile, dun-

¹⁰⁵ Il termine decorreva dalla pubblicazione della legge medesima, secondo il disposto dell'art. 3.

¹⁰⁶ La disposizione intendeva eliminare le gravi incertezze causate da sempre possibili rivendicazioni (nonché possibili iniziative politiche demagogiche ad esse connesse). Tuttavia, secondo Guido Astuti, «questo scopo è stato frustrato interpretando la norma secondo criteri di arbitrarietà, malintesa larghezza, accolti anche da aberranti decisioni giurisprudenziali», per cui, in sostanza, il termine di decadenza non è fatto valere in molti casi. ASTUTI, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia* cit., p. 40. Secondo Gian Piero Bognetti improvvida fu anche la distinzione tra usi civici in esercizio e quelli non più esercitati, perché finì per premiare spesso forme di uso clandestine ed illegittime. BOGNETTI, *Per la riforma della legge sugli usi civici* cit., p. 291.

que, la delicatezza ed importanza dell'accertamento degli usi civici, avente solo natura dichiarativa e non costitutiva.

Il procedimento di accertamento dell'esistenza degli usi civici è affidato oggi ad Istruttori demaniali (nominati dalla Regione), che procedono ad una indagine di tipo storico-giuridico.¹⁰⁷ Per gli usi civici cessati dopo il 1800 è ammessa qualsiasi prova, anche testimoniale, mentre per quelli cessati prima del 1800 è possibile solo la prova documentale. Possono costituire mezzi di prova documentale, ad esempio, antichi statuti comunali, privilegi e patti feudali e così via, fino, in ipotesi, agli editti dei sovrani barbarici. In tema di prove, la nostra giurisprudenza ha inoltre recepito la massima «ubi feuda, ibi demania»¹⁰⁸ accolta dalla Commissione feudale napoleonica del 1807, in base alla quale *si presume l'esistenza di demani ed usi civici in tutte le terre ex-feudali*, eccetto quelle poste legittimamente (in base alle leggi del tempo) in regime di bandita e quelle di feudi disabitati. Su tale presunzione assoluta non sono mancati autorevoli dissensi in dottrina, come quelli di Giovanni Curis e di Carlo Calisse, che decisamente respingevano questa sorta di dogma, sostenendo invece che sempre occorresse produrre una documentazione specifica.¹⁰⁹ A questa presunzione legale si aggiunge poi quella, ribadita dalla Corte di Cassazione, per cui l'esistenza di un centro incastellato importerebbe la presenza un feudo, assunto certo molto discutibile. Il ricorso a queste presunzioni appare dettato soprattutto dalla contingente necessità di far fronte, in molti casi, alla oggettiva carenza

¹⁰⁷ È stata da taluni (ad es. dal Petronio) criticata la prassi che vede l'affidamento di queste complesse ricerche ad architetti e geometri, considerato che esse implicano precise e non superficiali conoscenze di storia del diritto.

¹⁰⁸ Che consegue agli altri due brocardi «ubi feuda, ibi usus» e «ubi usus, ibi demania».

¹⁰⁹ CALISSE, *Le riforme della legge per gli usi civici nella Provincia di Roma* cit., p. 184. Anche l'Astuti ha evidenziato come l'abuso di questa massima «ha consentito una arbitraria larghezza nell'accertamento dell'esistenza di usi civici sulla base di semplici presunzioni, indipendentemente da qualsiasi elemento di prova», dato che, secondo l'Autore, tali presunzioni non trovano alcun riscontro fuori del Meridione, «sia perché l'origine storica degli usi civici ed altri diritti di godimento collettivo è molto spesso anteriore e comunque indipendente dalla formazione dei possessi beneficiari feudali, e la esistenza di questi diritti non può essere considerata come elemento proprio e tipico del regime giuridico del feudo». ASTUTI, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia* cit., pp. 44-45. Sulla inopportunità dell'estensione di questo principio a tutta l'Italia, vedi anche BOGNETTI, *Per la riforma della legge sugli usi civici* cit., p. 286.

di informazioni storiche sui diritti civici, ma è evidente che, ai fini di una ricostruzione rigorosa, dovrebbero essere considerate con molta cautela.

Rimangono da vedere gli aspetti della titolarità e della gestione degli usi e dei demani civici, nonché la ripartizione delle competenze dei pubblici poteri in materia.

La titolarità appartiene ai membri della collettività come singoli (la giurisprudenza più recente riconosce al singolo utente anche l'azione a difesa dei beni civici), anche se il Comune o la frazione di appartenenza e le associazioni agrarie costituite per la gestione dei beni hanno tuttavia un potere di rappresentanza (sono anch'essi titolari dell'azione di tutela; al Comune spetta anzi anche nei casi in cui essa non venga esercitata dalle frazioni o dalle associazioni agrarie). I beni civici formano oggetto di amministrazione apposita e separata: nel caso di frazioni, si ha un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti, tenuti a gestire i beni civici a vantaggio degli abitanti stessi della frazione, sotto la supervisione del Sindaco.

Il nostro ordinamento prevede una funzione di alta vigilanza e controllo da esercitarsi su tutti i beni di uso civico da parte di organi centrali, analogamente a quanto avviene in altri settori amministrativi e a quanto già avveniva negli Stati d'*Ancien régime*.

La legge del 1927 attribuiva l'alta vigilanza sulla gestione di questi beni al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, mentre tutte le altre funzioni, amministrative e giurisdizionali, erano attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici (art. 27). Un importante mutamento si è avuto con il D.P.R. n° 616 del 1977, che ha concentrato nelle Regioni tutte le funzioni amministrative e nella figura del Commissario quelle giurisdizionali. Più specificamente la Regione si occupa della verifica demaniale (attraverso la nomina di Istruttori demaniali e periti), delle reintegre e delle assegnazioni a categoria delle terre, della liquidazione degli usi civici su terreni di privati, delle autorizzazioni alle alienazioni e ai mutamenti di destinazione. Il Commissario è invece competente per l'accertamento dell'esistenza e del tipo dei diritti e della natura demaniale delle terre, nonché per l'emissione di provvedimenti conservativi.

Possiamo riassumere che la proprietà collettiva, nonostante l'indirizzo liquidatorio degli usi civici su terre di privati, trova riconoscimento e tutela nei beni di demanio civico, oltre che nelle terre appartenenti alle famiglie di originari. I poteri su di essi da parte dei Comuni e delle frazioni sono considerati di natura rappresentativa, gestionale e tutoria, mentre la titolarità del diritto reale spetterebbe ai singoli membri della collettività in quanto tali.¹¹⁰

In proposito è da aggiungere che la legge n° 97 del 1994,¹¹¹ sostanzialmente ispirata ad una valorizzazione delle proprietà collettive montane, ha optato per il conferimento della personalità giuridica di diritto privato alle organizzazioni titolari di beni civici ed ha previsto forme di coordinamento (da specificare con leggi regionali) tra dette organizzazioni, i Comuni e le Comunità montane, anche riguardo ad eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia nella gestione dei beni.

Al momento attuale, le istruttorie demaniali hanno accertato la presenza di usi e demani civici in una serie di Comuni toscani, in altri l'hanno esclusa, mentre molte situazioni devono ancora essere esaminate. Le zone più interessate da usi civici, come risulta

¹¹⁰ Sul punto possiamo seguire direttamente quanto afferma il Cerulli Irelli, espressione dell'orientamento dottrinale oggi prevalente. «Il principio fondamentale seguito dalla giurisprudenza può essere rappresentato con la proposizione, che la proprietà del bene è di natura collettiva di diritto pubblico, anziché privata ovvero patrimoniale dell'ente, quando essa è pervenuta al soggetto collettivo ovvero all'ente comune attraverso successione dall'originaria comunità di abitanti dislocata sul territorio; quando, in altre parole, la proprietà stessa del soggetto collettivo o dell'ente rimonta all'originario dominio sul bene della comunità d'abitanti, della quale il soggetto collettivo ovvero l'ente pubblico Comune sono i naturali successori, sono quelle figure soggettive che per ragioni di fatto ovvero senz'altro giuridiche, ne hanno preso il posto. Anche qui, in tema di prove di tale originario dominio collettivo nei casi concreti, viene seguito dalla giurisprudenza un sistema di presunzioni. I beni comunali (di natura produttiva ovviamente, diversi da quelli c.d. di uso pubblico di cui all'art. 824 del codice) sono ritenuti di appartenenza collettiva civica qualora non siano stati acquistati dall'ente con atti giuridici che debbono essere provati (compravendita, donazione, legato, espropriazione forzata etc.), e sempre che l'acquisto da parte dell'ente non sia stato fatto con l'esplicito scopo di destinare i beni stessi alla ripartizione tra i cittadini utenti, ovvero non siano stati incorporati con altri aperti all'uso collettivo della popolazione». CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi* cit., pp. 267-268.

¹¹¹ Un ampio commentario, coordinato da Luigi Costato, è edito in «Rivista di diritto agrario», 1994, I, pp. 554 sgg.

dalla *Carta degli usi civici e dei demani collettivi* della Regione Toscana, sono la Maremma grossetana, le Colline Metallifere, la fascia appenninica e le isole dell'arcipelago toscano. Vari Comuni¹¹² sono *intestatari* di demani collettivi; abbastanza numerosi poi, soprattutto in Provincia di Grosseto, sono quelli in cui operano una o più Amministrazioni Separate di Beni di Uso civico frazionali (A.S.B.U.C.).

La maggior parte dei Comuni che sono invece sprovvisti di usi civici (ufficialmente destinatari di decreto di archiviazione negativo) risultano per ora concentrati soprattutto nella Provincia di Siena,¹¹³ ma molto lavoro rimane ancora da svolgere, se è vero, come risulta dalla carta della Regione, che la netta maggioranza dei territori comunali toscani necessita ancora di istruttoria demaniale (o della conclusione di essa).

Un panorama, dunque, quello degli usi civici nella Toscana odierna, ancora in via di definizione e sistemazione, nel quadro più ampio della evoluzione della situazione normativa a livello nazionale, orientata, per lo meno nei propositi di molti, a garantire una maggiore certezza dei rapporti giuridici e al contempo ad una valorizzazione dei beni civici. Possiamo dire, comunque, che neppure la questione di fondo dell'opportunità di abolire o conservare gli usi civici può dirsi conclusa e, nell'insoddisfazione concorde per la disciplina vigente, si discute sulle finalità e modalità di una normativa di riforma. Se alcuni considerano gli usi civici come istituti anacronistici, fonte grave di incertezza giuridica, una sorta di «spada di Damocle» posta tanto sui privati come sugli enti pubblici, altri vedono invece con favore una loro conservazione e rivalutazione in vista della tutela ambientale e di un più attento e razionale utilizzo del territorio.¹¹⁴

¹¹² Come quelli di Orbetello, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Arezzo, S. Maria a Monte, Firenzuola, Barga ed altri.

¹¹³ Si tratta di quelli di Siena, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Buonconvento, Montalcino, Chiusi, Abbazia San Salvatore, Colle Val d'Elsa. In provincia di Arezzo sono i Comuni di Cortona e Monte San Savino, in Provincia di Firenze quello di Londa, in Provincia di Livorno quelli di Livorno e Cecina.

¹¹⁴ Recentemente si è posto spesso l'accento sulla tutela delle risorse naturali che i beni civici saprebbero assicurare, meglio della proprietà individuale. Nella loro *Relazione ad una Proposta di legge sul riordino degli usi civici* del 1995, Alberto Germanò ed

La questione è complessa e si ha l'impressione che non sia proficuo affrontarla in modo generalizzante, partendo da rigidi presupposti ideologici e non tenendo conto della diversità e peculiarità delle varie situazioni. È la stessa lunghissima esperienza storica dei diritti collettivi, del resto, a mostrarci come essi siano andati modellandosi, nelle varie epoche, in base a concrete necessità, ad istanze locali di tipo ambientale, demografico, culturale, socio-economico.

ALESSANDRO DANI

Eva Rook Basile affermano la «capacità intrinseca della realtà dei beni goduti collettivamente di conseguire obiettivi di generale e pubblico interesse», constatando in essi l'attuarsi del principio democratico e del primato della comunità sul singolo, la conservazione forestale e la tutela ambientale. *Quaderni degli usi civici e dei demani collettivi della Regione Toscana*, n° 4, 1996, pp. 7-8. Vedi anche F. CARLETTI, *Gli utilizzi d'uso civico come modello per la tutela dell'ambiente*, «Nuovo diritto agrario», X, 1983; G. PIZIOLO, *Prospettive e proposte per una gestione programmata dei demani collettivi, ivi*; FEDERICO, *Usi civici e ambiente* cit. Più in generale, già Salvatore Pugliatti criticava coloro che, pur giungendo ad ammettere l'esistenza di una proprietà collettiva nel nostro ordinamento, tendevano ad accentuarne l'inattualità, invece di apprezzare compiutamente la benefica elasticità e la rispondenza alle esigenze concrete popolari di questo istituto. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in *Atti del Terzo Congresso nazionale di Diritto Agrario*, Palermo, 19-23 ottobre 1952, Milano 1954, anche in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, pp. 206 e 195.

SERGIO TOGNETTI, *I mercanti-banchieri fiorentini e il ruolo di Venezia come piazza finanziaria europea nel tardo Medioevo. In margine al lavoro di R. C. Mueller* Pag. 351

Convegni

ANNA MARIA MONTI, *La vite e il vino nella storia e nel diritto (secoli XI-XIX)* » 357
ROBERTA MUCCIARELLI, *Primo Laboratorio internazionale di Storia agraria* » 367

Recensioni

RICHARD BÜNEMANN, *Robert Guiskard, 1015-1085. Ein Normanne erobert Stoditalien* (DANIELA DE ROSA) » 371
Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei Consoli (1140-1180). Statuto del Podestà (1162-1180) (PAOLA FOSCHI) » 373
CHRIS WICKHAM, *Dispute ecclesiastiche e comunità laiche. Il caso di Figline Valdarno (XII secolo)* (GIAMPAOLO FRANCESCONI) » 379
MASSIMO GIANANTE, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale* (AUGUSTO VASINA) » 383
FRANCESCO SALVESTRINI, *Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale* (SERGIO TOGNETTI) » 385
KONRAD EISENBICHLER, *The Boys of the Arcangel Raphael. A Youth Confraternity in Florence, 1411-1785* (MARIA FUBINI LEUZZI) » 388
La politica della scienza. Toscana e stati italiani nel tardo Settecento (MARIA PIA DONATO) » 392

Notizie » 397

Publicazione trimestrale

Abbonamento (1999): Italia Lire 95.000 - Estero Lire 120.000

L'importo deve essere inviato direttamente alla Casa Editrice Leo S. Olschki
Casella postale 66 • 50100 Firenze, Viuzzo del Pozzetto • 50126 Firenze •
Conto corrente postale 12707501 • Tel. 055 65.30.684 • Fax 055 65.30.214 •
E-mail: celso@olschki.it.